



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013



OGGETTO: Decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. Prime disposizioni operative.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

ROMA





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA
- AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO-GUARDIA COSTIERA ROMA

Il decreto legislativo n. 59/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ⁽¹⁾, ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida.

L'attuazione della citata direttiva ha determinato anche la modifica di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada ⁽²⁾, il cui testo

-
- (1) Il decreto legislativo n. 2/13 del 16.1.2013 reca disposizioni integrative e correttive del D.L.vo n.59/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 2013.
- (2) Le precedenti direttive di settore erano state recepite con regolamenti ministeriali. L'ultimo di essi - il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T (abrogato dal D.L.vo n.59/2011), recante "Disposizioni in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE" - di fatto sostituiva, grazie alla natura di norma di recepimento di diritto comunitario, ampia parte delle disposizioni del titolo IV del Codice della Strada, la cui lettura restava così inadeguata - se non poco coordinata - con quella del predetto decreto. L'occasione del recepimento della direttiva 2006/126/CE, con adeguato strumento normativo, ha così reso possibile aggiornare il testo del titolo IV del Codice della strada, si da offrire una disciplina conforme al diritto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

coordinato si allega alla presente, per immediata consultazione (All. 1). Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente, il cui testo coordinato è allegato alla presente (All.2).

La nuova normativa, che è entrata in vigore in larga misura, dal **19 gennaio 2013**, ed integralmente sarà vigente dal **2 febbraio 2013**, reca diverse disposizioni di particolare interesse per l'attività delle Forze di Polizia, che di seguito si espongono, unitamente alle prime linee di indirizzo applicativo.

1. REQUISITI E LIMITI DI ETÀ PER LA GUIDA (Art. 115 C.d.S.)

Con la completa riscrittura del primo comma dell'art. 115 C.d.S., vengono meglio articolati i requisiti di età minima per la guida di veicoli e la conduzione di animali e viene abrogata la necessità per gli ultraottantenni in possesso di CIGC o di patente di guida di andare in commissione medica locale per ottenere la conferma di validità della patente di guida. Per essi valgono, perciò, le procedure ordinarie di conferma della validità della patente di guida di cui all'art. 126 C.d.S.

comunitario e soprattutto aggiornata alle numerose novità introdotte dallo stesso e non presenti nel Codice stesso. Tuttavia, l'art 24 del D.L.vo n.59/2011 prescrive, come peraltro già previsto dall'articolo 229 C.d.S., che – salvo che non sia diversamente disposto da leggi comunitarie – le direttive che modificano gli allegati sono recepite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati; specifica altresì che, con riferimento ai requisiti dell'esame di idoneità alla guida nonché a quelli psico-fisici, è fatta salva la possibilità di una normativa interna più rigorosa rispetto a quelli minimi posti negli allegati II e III.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per quanto riguarda i limiti di età minima per la guida, mentre sono stati elevati i limiti per il conseguimento della patente A (24 anni, salvo che non si possieda la patente A2 da 2 anni), per la patente C (21 anni) e per la patente D (24 anni) si segnala che, come meglio precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, coloro che sono titolari di qualificazione professionale del conducente (CQC), possono conseguire la patente C da 18 anni e la patente D da 21 anni. I nuovi limiti di età minima per la guida, naturalmente, non si applicano per i conducenti già titolari delle predette patenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

1.1 Regime sanzionatorio dell'art. 115 C.d.S.

In conseguenza della parziale riscrittura della norma, vengono previsti nuovi casi di violazione per la conduzione di veicoli senza i prescritti requisiti fisici, differenziando il regime sanzionatorio a seconda della categoria di veicolo con il quale la violazione è commessa.

Viene inoltre introdotta una specifica sanzione amministrativa per chi trasporta un passeggero sui veicoli di categoria AM, A1 o B1 senza aver compiuto 18 anni (art. 115, c.4). Per i ciclomotori, tale sanzione continua a concorrere con quella di cui all'art. 170 C.d.S. La sanzione, per effetto dell'assoluta equiparazione tra certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (CIGC) e patente AM, sancita dall'art.25 del D.L.vo n. 59/2011, è applicabile ai titolari di CIGC rilasciato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

Fermi restando i limiti massimi di età per la guida di veicoli commerciali immatricolati in Italia ovvero da parte di conducenti titolari di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

patente rilasciata nel nostro Paese, fissati dal comma 2 dell'art. 115 C.d.S., è stato previsto che le sanzioni per chi conduce veicoli senza rispettare tali limiti di età massima non siano più riconducibili allo stesso art. 115 C.d.S. ma siano riferite all'art. 116, comma 15 bis (v. art. 126, comma 12, C.d.S.).

2. NUOVA PATENTE UE (Art. 116 C.d.S.)

Come era già previsto dalle Direttive Comunitarie in materia, l'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Da tale principio, conformemente alle indicazioni già fornite con la nota di questa Direzione, prot. n.300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20.08.2009, che si allega alla presente per immediata consultazione (All.3), discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente.

2.1 Nuove categorie di patenti (Art. 116 C.d.S.)

L'art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
- è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
- sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.

Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell'UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.

Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega una tabella riepilogativa (All.5) che è stata redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota già citata del 16 gennaio 2013.

Il nuovo modello di patente UE rilasciato in Italia per le patenti rilasciate dal 19.1.2013, si presenta nel formato *card*, secondo il modello allegato (All.6), ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione ⁽³⁾.

(3) L'art. 22 del D.L.vo n.59/2011, che definisce il modello di patente di guida comunitaria, fornisce disposizioni al fine di evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida e per inserire un supporto di memorizzazione - microchip - nelle patenti di guida, contenente i dati armonizzati delle stesse. Con il D.M. 28 novembre 2012 (G.U. n. 289 del 12.12.2012) "Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida" sono state determinate le caratteristiche aggiuntive delle patenti di guida, conformi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da rilasciarsi a decorrere dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.2 Patenti speciali (Art. 116)

Per quanto riguarda le patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici, mentre si segnala che è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE, si segnala che:

- a) ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) è stato rimosso il divieto di guida di veicoli che trasportano merci pericolose, per i quali non è richiesto il possesso del certificato di formazione professionale (CFP) che era previsto dalla precedente formulazione dell'art. 116, comma 5, C.d.S. Resta, invece, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;
- c) ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

19 gennaio 2013. Tali documenti recano le seguenti caratteristiche di sicurezza aggiuntive:

- a) ologramma su misura;
- b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
- c) caratteri, simboli e motivi riconoscibili al tatto;
- d) inchiostri a variazione cromatica.

La patente, che sarà stampata con tecnologie di incisione laser, nella prima fase di applicazione prevederà la consegna senza la stampa della firma dell'interessato che sarà apposta sul documento stampato con penne ad inchiostro indelebile. Successivamente, anche la firma dell'interessato sarà stampata sul documento con le stesse tecniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.3 Eliminazione dell'indicazione della residenza sulla patente (art. 116 C.d.S)

Per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, C.d.S., sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, tale dato continuerà a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S. e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.

Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.

In conseguenza della mancanza della residenza o del suo aggiornamento sulla patente, se il titolare è sprovvisto di altro documento dal quale risulti tale informazione, è necessario compiere le opportune verifiche nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S. Infatti, alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 116, comma 13, C.d.S., in ogni caso di dubbio circa la residenza del titolare di patente, ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente, fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S.

Nonostante la mancanza di tale informazione, si precisa che la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.4 Sanzioni per guida senza patente (art. 116 C.d.S.)

La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:

- a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC.
- b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato;
- c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti di cui all'art. 119 C.d.S. Il reato è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca;
- d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.

Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato l'art. 115, comma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15, C.d.S. da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:

- il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
- il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
- il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso in cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.

Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.

Il reato di cui al comma 15 dell'art. 116 C.d.S. è di competenza del tribunale in composizione monocratica. Come disposto dal comma 17 dell'art. 116 C.d.S., all'accertamento del reato consegue l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell'art. 224-ter C.d.S. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell'art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all'art. 224-ter C.d.S.

Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.

Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S.

L'incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S. trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non corrispondente di cui ai commi 15 e 15-bis del medesimo articolo.

2.5 Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico

Secondo le disposizioni dell'art. 116, comma 5 C.d.S., la patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione. Sulle patenti rilasciate nelle predette condizioni, nel campo 12, accanto alla categoria a cui la limitazione si riferisce, viene apposto il codice 78, armonizzato in ambito UE (cfr. par. 7.3).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nonostante la guida di un veicolo con cambio manuale, da parte di un conducente munito di patente con tale codice armonizzato, non sia lecita in base alle disposizioni sopraindicate, si ritiene che non possa essere oggetto di sanzione né amministrativa, né penale.

Infatti, mentre non può trovare applicazione l'apparato sanzionatorio dell'art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al D.L.vo n. 59/2011, è collocato anche il predetto codice armonizzato 78.

2.6 Traino di rimorchi massa complessiva superiore a 750 Kg con la patente B

Una novità dell'art.116 C.d.S. riguarda il traino di rimorchi di massa superiore a 750 kg da parte di un conducente titolare di patente di categoria B, quando il complesso formato da una motrice con massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg ed il predetto rimorchio, superi la massa massima autorizzata di 3.500 Kg. Dal 19.1.2013 tale possibilità è riservata ai titolari di patente B, anche conseguita in precedenza, alle seguenti condizioni:

- il superamento di una specifica prova pratica di guida, a seguito del quale avverrà l'iscrizione sulla patente di guida del codice armonizzato "96";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- la guida un veicolo complesso di massa massima autorizzata non superiore a 4.250 kg.

Qualora il complesso, invece, superi la di massa massima autorizzata di 4.250 kg, occorre aver conseguito la patente BE (se il rimorchio ha massa fino a 3,5 t) o la patente C1E (se il rimorchio ha massa superiore a 3,5 t).

La conduzione di complessi veicolari sopraindicati senza aver sostenuto il relativo esame pratico di guida (codice 96), ovvero senza essere titolari di patente BE, C1E, CE, D1E o DE comporta l'applicazione delle sanzioni per guida senza patente corrispondente di cui all'art.116, commi 15 e 17, C.d.S.

3. LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)

Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni. Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. Tuttavia, pur permanendo in essere il divieto di guida di veicoli più potenti, per tale comportamento non sono più previste sanzioni. Resta, ovviamente, impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di tale condotto che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti.

L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali. La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria).

4. GUIDA DI FILOVEICOLI (Art. 118 C.d.S.)

Con una modifica dell'art. 118 C.d.S., si è previsto che per guidare filoveicoli adibiti al trasporto di persone, oltre alla patente di categoria D e del certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sia necessario il possesso anche della CQC per trasporto persone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. RESIDENZA NORMALE (Art. 118-bis C.d.S.)

Con l'**introduzione** del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S.

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;
- per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;
- per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. GUIDA DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (Art. 124 C.d.S.)

Con la modifica apportata all'art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, C.d.S.

La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.

Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.

Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell'1.10.2004).

La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall'art. 116, comma 15, C.d.S. Dall'accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S. All'incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 14, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. AMBITO DI EFFICACIA DELLA PATENTE (Art. 125 C.d.S.)

L'art. 12 del D.L.vo n. 59/2011 riscrive integralmente l'art. 125 C.d.S., modificandone anche la rubrica così come prevista dall'art. 6 della direttiva 2006/126/CE. Con tale norma, dando integrale recepimento alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 6, sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale.

7.1 Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida

Le novità introdotte dalla rivisitazione dell'art. 125 C.d.S. riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di violazione dei codici armonizzati dell'UE e di quelli nazionali nonché la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta.

7.2 I principi di gradualità ed equivalenza

In base al principio di gradualità, dal 19 gennaio 2013, è necessario essere in possesso della patente di categoria B per conseguire le patenti di categoria BE, C1, C, D1, D. Analogamente, occorre: la C1 per conseguire la patente categoria C1E; la C per conseguire la categoria CE; la D1 per conseguire la categoria D1E; la D per conseguire la categoria DE.

In base al principio di equivalenza, invece, che va a sostituire il previgente principio di contenimento - peraltro in passato già derogato- si stabilisce quali siano le patenti di guida di categoria superiore valide anche per veicoli delle categorie inferiori, secondo l'allegata tabella (All. 7).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., come ampiamente argomentato nel paragrafo 2.4 della presente circolare.

Secondo le disposizioni dell'art. 126, comma 12, C.d.S., la sanzione di cui all'art. 116, comma 15-bis C.d.S., trova applicazione anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta. A chi affida o consente la circolazione del veicolo si applica la sanzione di cui all'articolo 115, comma 5 del C.d.S.

7.3 I codici armonizzati e i codici nazionali

Una importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ed altro, il cui elenco si allega per ogni utilità (All. 8).

Tali codici sono riportati sul retro della patente e si distinguono in codici dell'UE armonizzati (codici da 01 a 99) e codici nazionali (codice 100 e superiori) validi solo nello Stato membro che ha rilasciato la patente:

Esse riguardano il conducente (limitazioni nella guida dovute a motivi medici), il veicolo (adattamenti necessari per la guida da parte del titolare della patente), le questioni amministrative (caratteristiche del documento, abilitazioni possedute dal titolare della patente, ecc.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Quelli relativi al conducente ed al veicolo sono composti da codici e subcodici (ad es.: "10.20") dove: il codice individua l'area della modifica (nell'esempio il codice "10" indica il cambio modificato) mentre il subcodice fornisce indicazioni supplementari o restrittive (nell'esempio il codice "02" specifica che il cambio deve essere automatico).

La violazione delle prescrizioni imposte dai codici UE armonizzati o da quelli nazionali è oggetto di sanzioni amministrative diverse in relazione al tipo di codice violato e di patente posseduta.

Per le patenti non speciali, l'inosservanza delle prescrizioni imposte con codici relativi al "CONDUCENTE (motivi medici)" è punita con le sanzioni amministrative di cui al comma 3 dell'art. 173 C.d.S., in relazione all'art. 125, comma 3-bis, C.d.S.

La violazione dei codici relativi a "MODIFICHE DEL VEICOLO" dà luogo alla sanzione amministrativa di cui all'art. 125, comma 3, C.d.S. ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a sei mesi prevista dal comma 5 del medesimo art. 125 C.d.S.

La violazione dei codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE", salvo che non siano previste sanzioni diverse da altre disposizioni del Codice della Strada (es. il codice 95 che attesta il possesso della carta di qualificazione del conducente, violazione punita dall'articolo 116, comma 16, C.d.S.) continua, invece, a non essere oggetto di sanzione alcuna, ferme restando le responsabilità sul piano civilistico e penale in caso di incidente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7.4 Violazione di codici per patenti speciali

Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S.

8. DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 126 C.d.S.)

L'art. 13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che – a causa di interventi normativi succedutisi nel tempo – erano distribuite in diversi articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia.

Le regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S. Si rimanda all'allegata tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta

La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento.

Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S.

Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA,KB,CFP,CQC) scaduti di validità.

È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.

Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011.

Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

9. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI EXTRA UE ED EXTRA SEE (Art. 135 C.d.S.)

La completa riscrittura degli artt. 135 e 136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente equiparati ai titolari di patenti italiane.

9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE

Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE (di seguito definita *patente estera*), conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.

Il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S.

La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126, comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese che l'ha rilasciata.

Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia

Per poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.

Trascorso l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera sia o meno in corso di validità. Infatti:

- per le patenti estere in corso di validità, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha rilasciata;
- per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

10. INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n.59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE.

La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE (4), si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.

La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2, C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.).

Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura

-
- (4) Tale disposizione della direttiva 2006/126/CE prescrive – tra l'altro - che, in luogo della sospensione o revoca della patente di guida, quando previste come sanzioni amministrative accessorie, lo Stato membro ospitante può applicare la sospensione o revoca del diritto a guidare. Il testo previgente del Codice prevedeva, invece, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente estera posseduta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.

10.1 Elezione di domicilio legale in Italia

In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.

11. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI MEMBRI DELL'UE (ART. 136 bis e 136 ter)

La disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è contenuta nei nuovi articoli 136- bis e 136-ter, C.d.S.

Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All.9bis). Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.

Tuttavia, l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:

- sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
- il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S.

Nel primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla Prefettura competente.

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e 118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).

Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S.

12. ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA

Per completezza, si segnala che il citato D.L.vo n.59/2011 ha modificato anche altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:

- art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla nuova patente AM;
- art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;
- art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di guida ⁽⁵⁾;
- art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida; Infatti:

(5) Le disposizioni, tuttavia non entrano in vigore immediatamente. Infatti, con la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (SOGU n. 302 del 29.12.2012) "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*" sono state rinviate al 30 giugno 2013 (comma 388) le disposizione relative a:

- riordino delle competenze delle singole autoscuole rispetto ai relativi consorzi/centri di formazione con riferimento alle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1, D1E;

- prescrizioni relative al carico dei veicoli per effettuare gli esami di guida per il conseguimento della patente.

Fino a quella data, continuano ad applicarsi le norme previgenti relative ai veicoli che devono avere le autoscuole ed i loro consorzi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;
- il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (TULS).

13. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ART. 180 C.d.S.)

Il D.L.vo n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.

Circa l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.

La lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude l'applicazione dell'art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:

- Art. 180, commi 5 e 7, C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
- Art. 116, commi 16 e 18, C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle modalità di trasporto;
- Art. 126, comma 11, C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.

L'equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180 C.d.S. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento, con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.

14. SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE AI CONDUCENTI MINORENNI (ART. 219-BIS C.d.S.)

Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per violazioni alle norme di comportamento commesse da conducenti maggiorenni, poteva essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

oggetto delle stesse sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione, della revoca e della procedura di decurtazione dei punti applicabili per la patente di guida. Come precisato nella circolare n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009 ⁽⁶⁾, l'unica differenza, rispetto alle procedure che riguardavano la patente a punti, era costituita dal fatto che, se il certificato era stato conseguito da meno di tre anni, non si applicavano le disposizioni riguardanti il raddoppio dei punti decurtati.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011, che ha soppresso il CIGC sostituendolo con la patente AM, tale differenza non ha più ragione di essere e, quindi, per le violazioni commesse dopo il 19.1.2013, si applicherà il raddoppio dei punti anche per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3 anni ⁽⁷⁾

Dal 19.1.2013, l'unico comma che costituirà l'art. 219-bis C.d.S. riguarderà i conducenti minorenni, il quale ribadisce l'inapplicabilità a costoro delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, nonché del CIGC fino alla sua conversione in patente categoria AM, in luogo delle quali si applicherà la revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S.

Data la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai conducenti minorenni titolari di CIGC o di patente AM ,A1 o B1, non sarà applicabile nemmeno il meccanismo di decurtazione dei punti.

⁽⁶⁾ Cfr. l'allegato 3, punto 5, della circolare richiamata

⁽⁷⁾ Cessano, perciò, di avere effetto le indicazioni fornite da punto 5 dell'allegato 3 dalla nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15. REGIME TRANSITORIO

L'art. 25 del D.L.vo n.59/2011 reca disposizioni transitorie e con riferimento ai diritti acquisiti da titolari di patenti, conseguite in Italia fino al 18 gennaio 2013, fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di equipollenza.

15.1 Regime transitorio: patenti di guida

Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.

Sull'argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito dettagliate indicazioni operative ai propri Uffici, il cui contenuto ha una significativa rilevanza anche per gli organi di polizia preposti ai controlli ed alla quale si rinvia per ogni chiarimento.

Allo scopo di rendere più agevole l'attività di controllo, è stata redatta l'allegata tabella riepilogativa (All.10) nella quale, in base alla data di conseguimento della patente, si individuano i veicoli che possono essere condotti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all'applicazione delle sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In particolare, non può essere oggetto di sanzione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) la guida di motocicli con potenza netta superiore a 25 Kw e rapporto potenza/massa superiore a 0,16 Kw/Kg da parte di conducenti che, alla data del 19.1.2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2 anni o che hanno meno di 21 anni;
- b) la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC.

15.2 Regime transitorio: CIGC e guida di ciclomotori

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti il CIGC che, di conseguenza, non viene più rilasciato. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, che si allega per ogni utilità (All. 11), per il rilascio della nuova patente AM è prevista una nuova procedura d'esame teorico-pratico.

I certificati di idoneità alla guida conseguiti prima del 19.1.2013, continuano a conservare la loro piena efficacia fino alla naturale scadenza di validità. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento, tuttavia, non potrà essere più stampato un duplicato e, di conseguenza, al titolare sarà consegnata una patente di categoria AM.

Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sul territorio nazionale, (art.25 D.L.vo n.59/2011) i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dalla predetta data, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che, dal 19.1.2013, nei confronti dei titolari di CIGC:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- si applica il raddoppio dei punti se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni;
- può essere disposta la revisione nei casi previsti dall'art. 128 C.d.S. ed in ogni caso in caso di accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti);
- si applicano sospensione, revoca, ritiro ed ogni altro provvedimento riferibile alla patente di guida;

Naturalmente, in conformità alle disposizioni generali della L. 689/1981, la decurtazione dei punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione dell'illecito.

Per effetto della completa riscrittura dell'art.116 C.d.S., è stata esclusa la possibilità di conduzione di ciclomotori in caso di sospensione della patente per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., già prevista dalla precedente formulazione dell'art. 116 C.d.S.

In caso di circolazione durante il periodo di sospensione della patente o del CIGC con un ciclomotore, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 218, comma 6, C.d.S., con la conseguente revoca dell'abilitazione alla guida.

15.3 Regime transitorio per la guida di motocicli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013 ha fornito ai propri uffici una tabella di equipollenza tra vecchie e nuove categorie di abilitazioni alla guida per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

consentire agli Uffici stessi di procedere alla stampa dei nuovi documenti di guida nei confronti dei soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e ciò allo scopo di consentire loro di conservare il diritto di guidare i veicoli che la patente posseduta in precedenza abilitava a condurre.

Nel rinviare alla tabella allegata a tale circolare per ogni utile approfondimento, si richiama l'attenzione, in particolare, sulla tematica relativa alla guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988. Tali conducenti, infatti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.

In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciate a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, rechneranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.

16. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI (D.L.vo 286/2005)

Il D.L.vo n.59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16.1.2013, hanno modificato anche alcune disposizioni del D.L.vo n.286/2005 in materia di qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicolo commerciali pesanti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

16.1 Nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)

Per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale, si segnala che l'art. 22 del D.L.vo n.286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità:

- a) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.
- b) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n.2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.

Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato *card*, conforme all'allegato II del D.L.vo n.286/2005.

16.2 Decurtazione dei punti per violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono qualificazione professionale

Le nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la decurtazione dei punti sull'attestazione della qualificazione professionale per le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale qualificazione professionale.

Infatti, quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.

Le modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida delle violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente sia titolare di una patente con codice unionale "95", saranno oggetto di specifiche disposizioni operative, che si fa riserva di fornire



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

appena saranno raggiunte le necessarie intese con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.

Manganelli

PG/Fg/Pl

**MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DELLA STRADA
DAL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2011, N. 59**

Articolo 47 (*Classificazione dei veicoli*)

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, *di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

- categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;
- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;
- categoria **L3e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;
- categoria **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h** (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;
- categoria **L6e**: *quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;*
- categoria **L7e**: *i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;*

- b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
 - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
 - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Articolo 115 (*Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali*)

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

- 1) **veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;**
- 2) **sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;**

b) anni sedici per guidare:

- 1) **veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;**
- 2) **veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;**

c) anni diciotto per guidare:

- 1) **veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;**
- 2) **veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;**
- 3) **veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;**
- 4) **veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;**

d) anni venti per guidare:

- 1) **veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;**

e) anni ventuno per guidare:

- 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;*
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;*
- 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie DI e DIE;*
- 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;*

f) anni ventiquattro per guidare:

- 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;*
- 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.*

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida *di categoria A1 o B1* è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

- a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
- b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. *(abrogato)*

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. **Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la**

carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38,00 euro a 155,00 euro.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 99,00 se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza

massima;

d) A:

- 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;*
 - 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);*
- e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.*

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;*
- g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;*
- h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;*
- i) C1E:*
- 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;*
 - 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.*
- l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;*
- m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;*
- n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;*
- o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;*

p) **D:** autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) **DE:** complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 euro a 1.559,00 euro.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 117 (Limitazioni nella guida)

1. (abrogato).

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente *di categoria A2, A, B1 e B* non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti **di cui ai commi 2 e 2-bis**. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, **viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 118 (*Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli*)

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, **la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone** nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e **la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone** di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e **dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, **della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e **della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali)

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

Articolo 119 (Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

- a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
- b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

**b- (soppressa)
bis)**

- c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
- d- dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, bis) DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
- b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
- c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
- d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e

D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

Articolo 120 (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116*)

1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.054,00 a euro 3.162,00.

Articolo 121 (*Esame di idoneità*)

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, ***per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il***

permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del **Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici** che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione *dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.*

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.

9. **La** prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di **patente di categoria AM, A1, A2 ed A**, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

Articolo 123 (Autoscuole)

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro d'istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento **di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale**. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

- a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.793,00 a euro 16.189,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. o svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

- a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
- b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
- c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.

Articolo 124 (*Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici*)

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

- a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;*
- b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;*
- c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.*

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.

Articolo 125 (*Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida*)

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della

categoria BE;

- b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;*
 - c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie CIE e DIE;*
 - d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;*
 - e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;*
 - f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;*
 - g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;*
 - h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.*
- 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.*
- 4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro.*
- 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

Articolo 126 *(Durata e conferma della validità della patente di guida)*

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.*
- 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.*
- 3. Le patenti di guida delle categorie C1, CIE, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.*
- 4. Le patenti di guida delle categorie D1, DIE, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria DIE o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, DIE o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.*
- 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno*

di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

Articolo 128 (Revisione della patente di guida)

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo

precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

Articolo 129 *(Sospensione della patente di guida)*

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare). Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

Articolo 135 *(Circolazione con patenti di guida rilasciate da stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)*

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. *Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.*
3. *I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.*
4. *I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.*
5. *Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.*
6. *Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.*
7. *Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.*
8. *Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.*
9. *Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78,00 euro a 311,00 euro.*
10. *Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.600,00 euro.*
11. *Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.*
12. *Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.*

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

Articolo 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo)

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

Articolo 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo.

Articolo 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.

Articolo 173 (*Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida*)

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente *stessa*, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 323,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 641,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Articolo 180 (*Possesso dei documenti di circolazione e di guida*)

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il *certificato di abilitazione o di formazione professionale*, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6.(abrogato)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 168,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25,00 a euro 99,00.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Articolo 218-bis (*Applicazione della sospensione della patente per neo-patentati*)

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di **categorie A1, A2 o A**, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di **categoria A1, A2 o A** le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

Articolo 219 (*Revoca della patente di guida*)

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
- 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
- 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
- 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

Articolo 219-bis (*Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente ai conducenti minorenni*)

1. *Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.*

DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE

- **Le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE** valgono:

- 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 50 anni di età;
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età;

- **Le categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età;

- **categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 65 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;

- **categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.

Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:

- in possesso di **patente di categoria CE**, che hanno **superato 65 anni di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;

- in possesso di **patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D**, che hanno **superato 60 di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.

MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2005, n. 286

Articolo 14 (*Qualificazione e formazione*)

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente *trasporto* di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie *CI, C, CIE, CE, DI, D, DIE e DE*, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2. *Soppresso.*

Articolo 15 (*Campo di applicazione*)

1. *La carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14 è rilasciata:*

- a) *ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;*
- b) *ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.*

Articolo 17 (*Esenzioni*)

1. *Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:*

- a) *già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria DI, DIE, D o DE;*
- b) *già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria CI, CIE, C o CE;*
- c) *già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie DI, DIE, D e DE ovvero CI, CIE, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.*

Articolo 18 (*Qualificazione iniziale*)

1. *Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.*

2. *Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:*

- a) *18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;*
- b) *18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida CI e CIE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;*
- c) *21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.*

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

- a) **21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;**
 - b) **21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;**
 - c) **21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;**
 - d) **23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.**
- 4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.**
- 5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.**
- 6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.**

Articolo 19 (Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)

1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia.

2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati

- a) **dalle autoscuole ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;**
- b) **da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 5-bis.**

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 5-bis.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Articolo 20 (Formazione periodica)

1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4.

2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto *di cui all'articolo 19, comma 5-bis*.

4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione.

5. (soppresso)

6. (soppresso)

7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente";
- b) al comma 1, dopo le parole: "ovvero della patente di guida", sono inserite le seguenti: "o della carta di qualificazione del conducente".

Articolo 21 *(Luogo di svolgimento della formazione)*

1. I conducenti di cui all'articolo 15 seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.

Articolo 22 *(Codice unionale)*

1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. In corrispondenza della categoria di patente di guida **CI, C, CIE ovvero CE posseduta dal conducente**, deve essere indicato il **codice unionale armonizzato 95**, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e **la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica**.

3. In corrispondenza della categoria di patente di guida **DI, D, DIE ovvero DE posseduta dal conducente**, deve essere indicato il **codice unionale armonizzato "95"**, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità **della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica**.

3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta.

4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato

membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:

- a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002;*
- b) la Carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95".*

7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un 'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95";*
- b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.";*

7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che:

- a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;*
- b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità.*

7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta.

Articolo 23 (Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti)

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

R.C.

572

MOD. 5 G.

MINISTERO DELL'INTERNO

EU by Diripenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20/08/2009

Amore

OGGETTO: Patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea.
Possesso di una patente italiana e di un'altra patente europea.

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- e. per conoscenza.*
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Sono stati rappresentati casi in cui un conducente, sottoposto a controllo, risultava essere possessore di due patenti di guida, una rilasciata in Italia e l'altra rilasciata un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Sull'argomento, che ha posto numerose difficoltà operative nell'applicazione delle sanzioni amministrative, è stato chiesto il parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, con la risposta che si allega (All. 1), ha precisato che un conducente può essere titolare di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Atteso quanto esposto, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso in cui sia accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente.

POLSTRADA ROMA
POSTA IN ARRIVO

21 AGO 2009

Prot. N. 09/16136/220.1-135

DOCUMENTO SCANNERIZZATO

MINISTERO DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Gli Uffici da cui dipendono gli accertatori avranno cura di trasmettere la patente ritirata, rispettivamente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se è una patente italiana o all'autorità Consolare o Diplomatica del Paese che l'ha rilasciata secondo le modalità indicate nelle allegate circolari per immediata consultazione (All. 2), se trattasi di altra patente comunitaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO


Sgalla *[Signature]*

MODULARIO
22/08/2008



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Registrato il 11/09/2009
Prot. 300/A/10167/09/11184/2/34

MOD. 99/08



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Aut. Stradale
Al. 1
Voron
Preside
Pa...

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
PER LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caracci, 36 00157 ROMA

07/09/2009

Roma,

Prot. **M_TRA-DIPT**
Dip. trasporti terrestri e intermodale
DIP-T_DGMOT_D5
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0876845-31/07/2009
08.03

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
00100 ROMA
(rif. prot. 300/A/7065/09/111/84/2/34 del 10/06/2009)

OGGETTO: possesso di patente di guida italiana e di altra patente comunitaria.

Con riferimento a quanto richiesto con la nota suindicata, si fa presente che l'art. 7, comma 4, del decreto n. 40T del 30 settembre 2003, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE, dispone che si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Pertanto nel caso in cui si rilevi che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, si ritiene che ne vada ritirata una, e più precisamente quella ottenuta per seconda.

In proposito si specifica che la restituzione del documento ritirato va gestita secondo le procedure richiamate da ultimo nella circolare n. 20 del 19/04/2007 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di codesto Dicastero.

10/9
Dip. Pubblica Sic.
Aut. Stradale
Prot. 300/A/7065/09/111/84/2/34

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Arch. Maurizio VITELLI

M. Vitelli

Dir. P.S. Stradale

PEV
3806/2009



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 1403/16. 1. 2013
Class. 08.03

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

U.M.C
LORO SEDI

U.R.P.
SEDE

c, p.c. Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 636 del 9 gennaio 2013, nel testo della quale sono state apportate talune correzioni/integrazioni, che si evidenziano in carattere corsivo grassetto.

Oggetto: nuova disciplina in materia di patenti di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida".

Come è noto, dal **19 gennaio 2013** è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida, le cui disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 di "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le predette disposizioni introducono, ai fini di quello che qui rileva, una nuova disciplina relativa ai requisiti anagrafici per la guida dei veicoli (vedi nuovo art. 115 CdS) ed alle categorie di patenti (vedi nuovo articolo 116 CdS).

In considerazione della parziale diversità dei contenuti di abilitazioni alla guida, relative alle nuove 15 categorie di patenti, l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, espressamente fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti, nonché di CIGC, rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013.

Tanto premesso, la disciplina applicabile dalla predetta data, in sintesi, così dispone:

PATENTE AM

E' richiesta per la guida di **ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri** (cilindrata $\leq 50 \text{ cm}^3$ o potenza $\leq 4 \text{ kW}$, velocità $\leq 45 \text{ km/h}$, massa a vuoto $\leq 350 \text{ kg}$, escluse batterie). Questa patente si può conseguire **in Italia** a partire da **14 anni**, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, *fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.*

PATENTE A1

E' richiesta per la guida di **motocicli di cilindrata $\leq 125 \text{ cm}^3$ e potenza $\leq 11 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,10 \text{ kW/kg}$, nonché di tricicli di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni.****

PATENTE A2

E' richiesta per la guida di **motocicli** di potenza ≤ 35 kW e rapporto potenza/massa $\leq 0,20$ kW/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di **tricycli** di potenza ≤ 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE A

E' richiesta per la guida di **motocicli senza limitazioni**, nonché di **tricycli** di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**. Questa patente si può conseguire con **accesso graduale** a partire da **20 anni**, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con **accesso diretto** a partire da **24 anni**. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

PATENTE B1

E' richiesta per la guida dei **quadricicli** diversi da quelli leggeri (massa a vuoto ≤ 400 kg o **550 kg se per trasporto cose, escluse batterie**, potenza nominale netta ≤ 15 kW). Questa patente si può conseguire a partire da **16 anni** e non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B

E' richiesta per la guida di **autoveature** (numero di posti ≤ 9 e massa massima autorizzata ≤ 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

Con la patente B è possibile guidare anche un **complesso di veicoli** composto da **motrici di categoria B e**:

- **rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ 750 kg, oppure
- **rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 3500 kg;
- **rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma ≤ 4250 Kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del **codice 96** sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE

E' richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da **motrice di categoria B e rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg ma ≤ 3500 kg; ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è ≤ 7000 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1

E' richiesta per la guida di autocarri aventi **massa massima autorizzata > 3500 kg ma ≤ 7500 kg**, anche se trainanti un **rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C1E

E' richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:

- **motrice di categoria C1 e rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg;

- motrice di categoria **B** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > 3500 kg, **purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg.**

Questa patente si può conseguire a partire da **18 anni**.

PATENTE C

E' richiesta per la guida di autocarri aventi **massa massima autorizzata > 3500 kg**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, *fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose*: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art.115, comma 1, CdS).

PATENTE CE

E' richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **C** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**, *fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose*: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **18 anni** (vedi nuovo art.115, comma 1, CdS).

PATENTE D1

E' richiesta per la guida di autoveicoli con **numero di posti ≤ 17 e lunghezza ≤ 8 metri**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D1E

E' richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **D1** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **21 anni**.

PATENTE D

E' richiesta per la guida di autoveicoli con **numero di posti > 9**, anche se trainanti **un rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, *fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone*: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art.115, comma 1, CdS).

PATENTE DE

E' richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria **D** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da **24 anni**, *fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone*: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di **21 anni** (vedi nuovo art.115, comma 1, CdS).

* * *

Il nuovo **art. 125 CdS** reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo si segnala che, **a decorrere dal 19 gennaio 2013**:

GRADUALITÀ

- le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;

- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;

EQUIVALENZE

- tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
- la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
- la patente di categoria A è valida per la guida di veicoli di categoria A1 ed A2;
- la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, **solo sul territorio nazionale**, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
- la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
- la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
- la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
- la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;
- la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.

* * *

A decorrere dal 19 gennaio 2013:

- la preparazione alla prova teorica per il conseguimento della patente AM non sarà impartita dagli Istituti scolastici, come accadeva per il CIGC. I candidati potranno quindi presentarsi all'esame da privatisti o se lo desiderano, **non sussistendo alcun obbligo**, avvalersi di un'autoscuola;
- gli esami di guida per il conseguimento delle su indicate categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ogni categoria, conformi a quanto previsto dall'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
- potrà conseguire una patente di guida in Italia, o rinnovarne la validità:
 - chi ha in Italia residenza anagrafica;
 - chi, cittadino di uno Stato dell'UE o del SEE, ha in Italia residenza normale (vedi nuovo art. 118-bis CdS).

* * *

EQUIPOLLENZE DEI TITOLI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA RILASCIATI IN ITALIA PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013

Ai sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, le **patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013** conservano la loro efficacia: pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita, secondo la tabella di equipollenza di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 59 del 2011.

Tanto premesso, sulla base dei predetti riferimenti normativi, più in dettaglio si rappresenta quanto segue:

- le patenti di categoria **A1 o A**, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano **solo in Italia** alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- le patenti di categoria **A1** non devono rispettare il rapporto potenza/massa $\leq 0,10$ kW/kg;
- le patenti di categoria **A conseguite per accesso graduale** dal 19 gennaio 2011 (e quindi ancora non divenute A senza limitazioni) abilitano - per i due anni successivi alla data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza ≤ 25 kW e rapporto potenza/massa $\leq 0,16$ kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;
- le patenti di categoria **BE** abilitano alla guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e di rimorchio > 750 kg, ma non devono rispettare il limite di massa massima autorizzata del complesso ≤ 7000 kg;
- le patenti di categoria **C e CE**, di cui sia titolare un conducente di età inferiore a 21 anni, non titolare di CQC per il trasporto di cose senza codice 107, abilitano alla guida di veicoli di massa massima autorizzata ≤ 7500 kg, **fino al compimento della predetta età**;
- le patenti di categoria **D e DE**, conseguite entro la data del **30 settembre 2004** abilitano il titolare alla guida anche di veicoli rispettivamente di categoria C e CE.

Alla luce di quanto fin qui esposto, nella tabella allegata alla presente circolare si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l'avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Maurizio Vitelli)



Categoria di patente posseduta alla data del 18.1.2013	Periodo di conseguimento	Categorie
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	Conseguito fino al 18.01.2013	AM
A	Conseguita entro il 31.12.1985	A
A	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa.
A senza limitazioni	Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011	A
A con limitazioni	Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013	A
A1	Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999	A
A1	Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013	A1
B	Conseguita entro il 31.12.1985	A, B
B	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	"a", B
B	Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013	B
C	Conseguita fino al 18.01.2013	B, C
D	Conseguita entro il 30.09.2004	B, C, D
D	Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013	B, D
E conseguita da titolare di patente B	Conseguita fino al 18.01.2013	BE
E conseguita da titolare di patente C	Conseguita fino al 18.01.2013	CE
E conseguita da titolare di patente D	Conseguita entro il 30.09.2004	CE, DE
E conseguita da titolare di patente D	Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013	DE


PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA DAL 19 GENNAIO 2013

Patente	Abitazione alla guida di:	Età minima richiesta	Note
AM	ciclomotori a 2 o 3 ruote (L1e, L2e)	14 anni	fino a 16 anni guida solo in Italia
	quadricicli leggeri (L6e)		fino a 18 anni guida senza passeggero
A1	motocicli a 2 ruote (L3e)	16 anni	la patente AM è compresa in ogni altra categoria di patente
	motocicli a 3 ruote (L4e)		fino a 18 anni guida senza passeggero, fino a 125 cc, 11 kw e rapporto potenza/peso $\leq 0,1$ kw/kg
	tricicli (L5e)		fino a 15 kw di potenza
A2	macchine agricole	18 anni	limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4 C.d.S. e vel. ≤ 40 km/h
	motocicli a 2 ruote (L3e)		fino a 35 kw, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg
	motocicli a 3 ruote (L4e)		
A	veicoli della categoria A1	24 anni (accesso diretto), 20 anni (con patente A2 min. da 2 anni)	senza limitazioni di cilindrata o potenza
	motocicli a 2 ruote (L3e)		
	motocicli a 3 ruote (L4e)		
B1	veicoli della categoria A1 e A2	21 anni	senza limitazioni di cilindrata o potenza
	tricicli (L5e)		con potenza superiore a 15 kw
	quadricicli non leggeri (L7e)		senza limiti, fino a 18 anni guida senza passeggero
B	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	18 anni	senza limiti
	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)		m.m.a. del complesso $\leq 3,5$ t., se m.m.a. compresa tra 3,5 e 4,25 t occorre esame specifico (Cod.96 colonna 12)
	macchine agricole		tutte
	macchine operatrici		eccetto quelle eccezionali
	veicoli della categoria A1		solo su territorio nazionale
BE	veicoli della categoria B1	21 anni	tutti
	tricicli (L5e)		con potenza superiore a 15 kw e solo su territorio nazionale
BE	autoveicoli (M1, N1) m.m.a. $\leq 3,5$ t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	18 anni	m.m.a. del complesso $> 4,25$ t., a condizione che il rimorchio o semirimorchio abbia m.m.a. $\leq 3,5$ t
	veicoli della categoria B		

PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA DAL 19 GENNAIO 2013

Patente	Abilitazione alla guida di:	Età minima richiesta	Note
C1	autoveicoli (M1, N2) di m.m.a. > 3,5 t ma ≤ 7,5 t + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	18 anni	occorre aver già conseguito la patente B
	veicoli della categoria B		
C1E	autoveicoli (M1, N2) di m.m.a. > 3,5 t ma ≤ 7,5 t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	18 anni	m.m.a. del complesso ≤ 12 t
	motrice categoria B + rimorchio con m.m.a. > 3,5 t		
	veicoli della categoria C1, BE		
C	autoveicoli (M1, N2, N3) di m.m.a. > 3,5 t + rimorchio leggero (fino a 750 kg) veicoli della categoria C1	21 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 2 lett. a del d.lvo. 286/2005)	occorre aver già conseguito la patente B
CE	autoveicoli (M1, N2, N3) di m.m.a. > 3,5 t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg) veicoli della categoria C1E	21 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 2 lett. a del d.lvo. 286/2005)	
D1	autoveicoli trasporto persone (fino a 16 escluso il cond.) lunghezza fino a 8 m + rimorchio leggero (fino a 750 kg) veicoli della categoria B	21 anni	occorre aver già conseguito la patente B
D1E	autoveicoli trasporto persone (fino a 16 escluso il cond.) lunghezza fino a 8 m + rimorchio non leggero (oltre 750 kg) veicoli della categoria D1, BE	21 anni	
D	autoveicoli per trasporto persone (> 8 escluso il conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	24 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 3 lett. a, c, d del d.lvo. 286/2005)	occorre aver già conseguito la patente B; per la guida di autobus di linea, in servizio di noleggio, scuolabus e mini-scuolabus occorre la C.Q.C.
	veicoli della categoria D1		
DE	autoveicoli per trasporto persone (> 8 escluso il conducente) + rimorchio non leggero (oltre a 750 kg)	24 anni (fatte salve le disposizioni in materia di C.Q.C. di cui all'art. 18 comma 3 lett. a, c, d del d.lvo. 286/2005)	
	veicoli della categoria D1E		

MODELLO U.E. DI PATENTE DI GUIDA



CODICI UNIONALI ARMONIZZATI

CONDUCENTE (motivi medici)

- 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
- 01.01 Occhiali
- 01.02 Lenti a contatto
- 01.03 Occhiali protettivi
- 01.04 Lente opaca
- 01.05 Occlusore oculare
- 01.06 Occhiali o lenti a contatto
- 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
- 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
- 02.02 Apparecchi acustici binauricolari
- 03. Protesi/ortosi per gli arti
- 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
- 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
- 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
- 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
- 05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
- 05.03 Guida senza passeggeri
- 05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h
- 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
- 05.06 Guida senza rimorchio
- 05.07 Guida non autorizzata in autostrada
- 05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
- 10.01 Cambio manuale
- 10.02 Cambio automatico
- 10.03 Cambio elettronico
- 10.04 Leva del cambio adattata
- 10.05 Senza cambio marce secondario
- 15. Frizione modificata
- 15.01 Pedale della frizione adattato
- 15.02 Frizione manuale
- 15.03 Frizione automatica
- 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
- 20.01 Pedale del freno modificato
- 20.02 Pedale del freno allargato
- 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
- 20.04 Pedale del freno ad asola
- 20.05 Pedale del freno basculante
- 20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
- 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
- 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
- 20.09 Freno di stazionamento modificato
- 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
- 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
- 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
- 20.13 Freno a ginocchio
- 20.14 Freno di servizio a comando elettrico
- 25. Dispositivi di accelerazione modificati

- 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
- 25.02 Acceleratore ad asola
- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore a ginocchio
- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
- 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 30.03 Acceleratore e freno a slitta
- 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
- 35. Disposizione dei comandi modificata
(Interruttori dei fari, tergilcristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcina, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcina, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcina, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcina, ecc.)
né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
- 40. Sterzo modificato
- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale
- 40.08 Volante orizzontale
- 40.09 Sterzo controllato tramite piede
- 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
- 40.11 Volante con impugnatura a manovella
- 40.12 Volante dotato di ortosi della mano
- 40.13 Con ortosi collegata al tendine
- 42. Retrovisori modificato/i
- 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
- 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente
- 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
- 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
- 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
- 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
- 43. Sedile conducente modificato
- 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
- 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
- 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
- 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
- 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

- 43.06 Cinture di sicurezza modificate
- 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
- 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
- 44.01 Impianto frenante su una sola leva
- 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
- 44.03 freno a pedale (adattato), ruota posteriore
- 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
- 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
- 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
- 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
- 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
- 45. Solo per motocicli con sidecar
- 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
- 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
- 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
- 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
- 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1)
- 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
- 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)
- 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E)
- 78. Limitata a veicoli con cambio automatico
- 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91 /439/CEE
 - 90.01: a sinistra
 - 90.02: a destra
 - 90.03: sinistra
 - 90.04: destra
 - 90.05: mano
 - 90.06: piede
 - 90.07: utilizzabile.
- 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... [ad esempio: 95.01 .01.2012]
- 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE

- **Le categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE** valgono:

- 10 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 50 anni di età;
- 5 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 50 anni di età e fino a 70;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età;

- **Le categorie speciali AM, A1, A2, A, B1, B** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età;

- **categorie C1, C1E, C, CE e categorie speciali C1, C** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 65 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 65, previo accertamento biennale dei requisiti fisici e psichici presso la CML;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;

- **categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D** valgono:

- 5 anni se rilasciate o confermate a chi non ha superato 70 anni di età;
- 3 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 70 anni di età;
- 2 anni se rilasciate o confermate a chi ha superato 80 anni di età.

Le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.

Particolari limitazioni e controlli sono previsti per i conducenti di veicoli ad uso professionale:

- in possesso di **patente di categoria CE**, che hanno **superato 65 anni di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t;

- in possesso di **patente di categoria D1, D1E, D, DE o di categoria speciale D1, D**, che hanno **superato 60 di età e fino a 68 anni**: devono conseguire **annualmente** un apposito **attestato di idoneità per la guida** di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati per trasporto persone.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida

[notificata con il numero C(2012) 9358]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/21/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

2008/766/CE della Commissione, del 25 agosto 2008, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida⁽²⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) La decisione 2008/766/CE deve pertanto essere abrogata,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, in corso di validità e in circolazione.

(1) La direttiva 2006/126/CE dispone che tutte le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri siano riconosciute reciprocamente dai medesimi, comprese quelle rilasciate prima della data di applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2

Le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri anteriormente all'attuazione della direttiva 2006/126/CE e le categorie armonizzate di patenti di guida di cui all'articolo 4 della direttiva stessa, sono riportate nell'allegato della presente decisione.

(2) Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida implica il riconoscimento integrale di tutti i diritti attribuiti al titolare della patente conformemente alle disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.

Articolo 3

1. Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva 2006/126/CE abilitano il titolare alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti di cui all'allegato, senza sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate restrizioni, che sono indicate nell'allegato per la relativa abilitazione.

(3) La direttiva 2006/126/CE stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire le equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate prima dell'attuazione della direttiva e le categorie di cui all'articolo 4 della stessa. Tali equipollenze devono essere approvate dalla Commissione in forma giuridicamente vincolante.

2. Quando una patente di guida viene sostituita con una patente di modello UE, quale definito nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE, al titolare devono essere garantiti diritti equipollenti come indicato nell'allegato.

(4) È necessario aggiornare le tabelle delle equipollenze fra le categorie di patenti di guida di cui alla decisione

⁽¹⁾ GUL 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽²⁾ GUL 270 del 10.10.2008, pag. 31.

3. I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici UE armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE.

4. Il principio del reciproco riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE non si applica alle categorie nazionali delle patenti di guida.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013.

La decisione 2008/766/CE è abrogata a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

ALLEGATO

MODELLI RILASCIATI IN BELGIO**Modello Belgio 1 (B1)***Rilasciato in Belgio dall'1.1.1967 al 31.12.1988*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Il modello può presentare differenze di colore e stampa. Modello in carta rosa (105/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B1	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, A2, A, B, BE	
B *	AM, A1, A2, A, B, BE	1
C	A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	
D	A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	
AF	AM, A1, A2, A con i codici UE per i veicoli adattati	2
BF	B con i codici UE per i veicoli adattati	2

Informazioni integrative:

1. B* per i veicoli di categoria B utilizzati come taxi, per il noleggio di automobili, il trasporto di personale ecc.
2. Per l'abilitazione alla guida di veicoli appartenenti alla categoria AF e/o BF era richiesta la convalida della categoria A e/o B, come pure la convalida della categoria F, e l'indicazione sulla patente del numero della targa di immatricolazione.

Modello Belgio 2 (B2)*Rilasciato in Belgio dall'1.1.1989 al 30.9.1998*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Il modello può presentare differenze di colore e stampa. Modello in carta rosa (106/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B2	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
A2	AM, A1, A2, A
A1	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modello Belgio 3 (B3)*Rilasciato in Belgio dall'1.1.1998*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Modello in carta rosa (106/222 mm) composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B3	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
(G)	—
(A<)	AM, A1, A2
A	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C1	AM, B, C1
C1E	AM, B, BE, C1, C1E
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1	AM, B, D1
D1E	AM, B, BE, D1, D1E
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Modello Belgio 4 (B4)*Rilasciato in Belgio dall'1.7.2010*

Descrizione: il modello esiste nelle lingue seguenti: olandese, francese e tedesco. Modello di tessera in policarbonato di colore rosa realizzata in conformità alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello B4	Categorie corrispondenti
(A3)	AM
(G)	—
(A<)	AM, A1, A2
A	AM, A1, A2, A
B	AM, B
BE	AM, B, BE
C1	AM, B, C1
C1E	AM, B, BE, C1, C1E
C	AM, B, C1, C
CE	AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1	AM, B, D1
D1E	AM, B, BE, D1, D1E
D	AM, B, D1, D
DE	AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELLI RILASCIATI IN BULGARIA**Modello Bulgaria 1 (BG1)***Rilasciato in Bulgaria dall'1.1.2010 al 19.1.2013*

Descrizione: in conformità alla direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello BG1	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1

Categorie del modello BG1	Categorie corrispondenti
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tr6	—
Ttm	—
Tkt	—

MODELLI RILASCIATI NELLA REPUBBLICA CECA

Modello Repubblica ceca 1 (CZ1)

Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.1.2001 al 30.4.2004

Descrizione: materiale: carta multicolore tipo banconota, coperta da un rivestimento di plastica. Un'immagine olografica circolare plastificata (con le lettere "CZ" nel centro) è sovrapposta alla parte inferiore sinistra della fotografia. Fotografia: la fotografia (35 mm × 45 mm) è affissa nel riquadro sulla copertina e reca un timbro ufficiale che include il nome dell'autorità che ha rilasciato la patente e lo stemma nazionale.

Validità della patente di guida: a vita. Questo modello deve essere sostituito entro il 31 dicembre 2013.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CZ1	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A (a partire dai 18 anni di età)	A2
A (a partire dai 21 anni di età)	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
T (categoria nazionale trattori agricoli)	—

Modello Repubblica ceca 2 (CZ2)

Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.5.2004

Descrizione: materiale: policarbonato plastico, formato ID1, 54 mm × 86 mm (tipo carta di credito) con la dicitura "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ" e il nome del paese "ČESKÁ REPUBLIKA" in alto. Sul lato destro della tessera figurano le parole "MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ" e "DRIVING LICENSE" nelle lingue UE. Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente ("CZ"), stampato in negativo in un rettangolo blu e cerchiato da dodici stelle gialle figura nell'angolo superiore sinistro della tessera. Dati personali del titolare, incluse la foto e la firma, stampati a laser. Rilievo con arabeschi e le lettere "CZ" sui due lati della tessera. Logo con le lettere "CZ" sull'angolo superiore destro della copertina in inchiostro ottico variabile cangiante dal colore oro al verde. Immagine cangiante sull'angolo inferiore destro del lato anteriore con la foto del titolare e il numero della patente (la stessa del campo 5).

Validità della patente di guida: 10 anni

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CZ2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A (a partire dai 18 anni di età)	A2
A (a partire dai 21 anni di età)	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
AM	AM
T (categoria nazionale trattori agricoli)	—

MODELLI RILASCIATI IN DANIMARCA**Modello Danimarca 1 (DK1)**

Rilasciato in Danimarca fino al 30.4.1986

Descrizione: modello di colore rosa, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK1	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, A2, A	1
A2	AM, A1, A2, A	1
B	AM, B1, B	2
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

1. La categoria danese A1 corrisponde a un motociclo senza side-car e la categoria A2 a un motociclo con side-car. Tali categorie, pertanto, non corrispondono alle sottocategorie A1 e A2 quali definite nella direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione alla guida con patente danese di categoria A1 è limitata ai motocicli senza side-car e quella con patente di categoria A2 ai motocicli con side-car. I titolari di patente di guida danese di categoria A1 e/o A2 sono autorizzati a ottenere senza restrizioni patenti di categoria AM, A1, A2 e A in altri Stati membri.

2. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Questo modello non è più valido in Danimarca, in quanto fra il 1991 e il 1993 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Danimarca e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19.1.2033.

Modello Danimarca 2 (DK2)

Rilasciato in Danimarca dall'1.5.1986 al 30.6.1996

Descrizione: modello a righe di colore rosa e beige, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK2	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, A2, A	1
A2	AM, A1, A2, A	1
B	AM, B1, B	2
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

- La categoria danese A1 corrisponde a un motociclo senza side-car e la categoria A2 a un motociclo con side-car. Tali categorie, pertanto, non corrispondono alle sottocategorie A1 e A2 quali definite nella direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione alla guida con patente danese di categoria A1 è limitata ai motocicli senza side-car e quella con patente di categoria A2 ai motocicli con side-car. I titolari di patente di guida danese di categoria A1 e/o A2 sono autorizzati a ottenere senza restrizioni patenti di categoria AM, A1, A2 e A in altri Stati membri.
- I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Modello Danimarca 3 (DK3)

Rilasciato in Danimarca dall'1.7.1996 al 13.4.1997

Descrizione: modello a righe di colore rosa e beige, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK3	Categorie corrispondenti	Note
A (motocicli di piccole dimensioni)	AM, A1,	1
A (motocicli di grosse dimensioni)	AM, A1, A2, A	2
B	AM, B1, B	3
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

- I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di piccole dimensioni) sono autorizzati a condurre:
 - Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg e potenza non superiore a 25 kW.
 - Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg.
 - Tricicli.
 - Veicoli di cui alle lettere a., b. e c. con traino.
 - Ciclomotori di grosse dimensioni.
- I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di grosse dimensioni) sono autorizzati a condurre:
 - I veicoli di cui al punto 1).

- b. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg o potenza superiore a 25 kW.
 - c. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg.
 - d. Veicoli di cui alle lettere b. e c. con traino.
3. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Modello Danimarca 4 (DK4)

Rilasciato in Danimarca dal 14.4.1997

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello DK4	Categorie corrispondenti	Note
A (motocicli di piccole dimensioni)	AM, A1	1
A (motocicli di grosse dimensioni)	AM, A1, A2, A	2
B	AM, B1, B	3
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni supplementari

1. I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di piccole dimensioni) sono autorizzati a condurre:
- a. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg e potenza non superiore a 25 kW.
 - b. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) non superiore a 0,16 kW/kg.
 - c. Tricicli.
 - d. Veicoli di cui alle lettere a., b. e c. con traino.
 - e. Ciclomotori di grosse dimensioni.
2. I titolari di patente danese di categoria A (motocicli di grosse dimensioni) sono autorizzati a condurre:
- a. I veicoli di cui al punto 1.
 - b. Motocicli a due ruote senza side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg o potenza superiore a 25 kW.
 - c. Motocicli a due ruote con side-car con rapporto potenza/peso (oltre ad acqua, olio e carburante) superiore a 0,16 kW/kg.
 - d. Veicoli di cui alle lettere b. e c. con traino.
3. I titolari di patente di guida danese di categoria B sono inoltre autorizzati a guidare tricicli.

Per le patenti rilasciate prima dell'1.5.1986 non è possibile risalire alla data in cui la patente è stata originariamente rilasciata. In questi casi, nella colonna 10 della patente possono figurare i simboli "<" o "≤" cui segue l'indicazione di un anno, per indicare che l'abilitazione per la categoria in questione è stata rilasciata in quell'anno o in data precedente.

Fino al 19 gennaio 2013 vigono in Danimarca le seguenti norme per l'abilitazione alla guida di piccoli ciclomotori:

per essere abilitati alla guida di ciclomotori di piccole dimensioni in Danimarca è necessario:

- a) essere in possesso di un certificato del ciclomotore;
- b) essere in possesso di una patente di guida che abilita alla guida di un trattore; oppure
- c) avere almeno 18 anni di età.

MODELLI RILASCIATI IN GERMANIA

Modello Germania 1 (D1)

Rilasciato in Germania fino all'1.4.1986 (in casi particolari la data del rilascio può essere successiva all'1.4.1986)

Descrizione: modello di colore grigio, composto da quattro pagine. Poiché il modello in questione è stato rilasciato per oltre 40 anni, colore e forma possono presentare molteplici variazioni. I modelli rilasciati nel Land Saar possono avere una diversa dimensione e sono bilingui (tedesco e francese).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D1	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	1
1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 1.4.1980 — 31.3.1986	AM, A1	7
2	AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3,5,8
3	AM, B, BE, C1, C1E	3,4,5,9
4	—	6
(5)	—	

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

- Se una patente "Klasse 1" è stata rilasciata prima dell'1.4.1954 (prima dell'1.10.1960 nel Land Saar), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$), senza obbligo di sostituzione della patente. In caso di sostituzione della patente, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.
- Se il titolare di una patente di "Klasse 2" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente ha sostituito la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni potessero trovare applicazione al suo caso).

- Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel Land Saar), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli delle categorie A1 and A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora la patente venga sostituita, al titolare vengono riconosciuti i diritti inerenti a una patente di categoria A senza limitazioni.

Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata dopo le date menzionate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1.

- Il titolare di una patente di "Klasse 3" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

5. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 2" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.
6. Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), essa non è solo una categoria nazionale, ma abilita anche alla guida di veicoli delle seguenti categorie: A1, A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$) e B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A e B senza limitazioni.
- Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata dopo le date indicate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato alla guida dei veicoli della categoria A1.
7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
8. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05). La categoria A è limitata ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04). La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).
9. La categoria A è limitata ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04). La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 2 (D2)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca fino al 1969

Descrizione: modello di colore grigio, composto da quattro pagine.

Una modifica legislativa, entrata in vigore l'1.4.1957, ha modificato portata e definizioni delle categorie: il modello in esame richiede pertanto due tabelle di equipollenza.

D2a: *modello rilasciato fino al 31.3.1957*

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D2a	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A, B	5,
2	AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,4,6
3	AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3,4,6
4	AM, A1, A2, A, B	4,5

D2b: *modello rilasciato dall'1.4.1957 al 1969*

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D2b	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	
2	AM, A1, B	4,5
3	AM, A1	7
4	AM, A1, B, BE, C1, C1E	2,3,4,6,
5	AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,4,6

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 2" rilasciata prima dell'1.4.1957 o di una patente "Klasse 5" rilasciata dopo il 31.3.1957 ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente ha sostituito la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).

2. Il titolare di una patente di "Klasse 3" rilasciata prima dell'1.4.1957 e di una patente "Klasse 4" rilasciata dopo il 31.3.1957 è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse 3" rilasciata prima dell'1.4.1957 (D2a) o di "Klasse 4" rilasciata dopo il 31.3.1957 (D2b) è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali.

Il titolare di una patente di "Klasse 2" rilasciata prima dell'1.4.1957 (D2a) o di "Klasse 5" rilasciata dopo il 31.3.1957 (D2b) è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nell'ambito di trasporti internazionali.

Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.

4. I titolari di patenti di "Klasse 2", "Klasse 3" o "Klasse 4" di modello D2a e "Klasse 2", "Klasse 4" o "Klasse 5" di modello D2b rilasciate prima dell'1.12.1954, sono abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni solo dopo la sostituzione della patente. Prima della sostituzione, il modello in questione abilita alla guida dei soli veicoli della categoria A 79 (≤ 250 cm³).

5. Se la patente non viene sostituita, si applicano le regole seguenti:

Se una patente di "Klasse 1" o "Klasse 4" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 700 cm³). Se una patente di "Klasse 1" o "Klasse 4" è stata rilasciata dopo tale data ma prima dell'1.4.1957, o se una patente "Klasse 2" è stata rilasciata dopo il 31.3.1957, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 250 cm³).

In caso di sostituzione della patente con una nuova, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

6. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).

Modello Germania 3 (D3)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dal 1969 al 31.5.1982

Descrizione: libretto di 12 pagine con copertina grigia.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D3	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	
2	AM, B	4,5,6
3	AM	6
4	AM, B, BE, C1, C1E	2,3,4,6,7
5	AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE	1,3,4,6,7,8
§ 6 StVZO, § 85 StVZO	—	6

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 5" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni. Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).
2. Il titolare di una patente "Klasse 4" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse 4" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 5" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.
4. I titolari di patenti di "Klasse 2", "Klasse 4" o "Klasse 5" rilasciate prima dell'1.12.1954 sono abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni solo dopo la sostituzione della patente. Prima della sostituzione, il modello in questione abilita alla guida dei soli veicoli della categoria A 79 (≤ 250 cm³).
5. Se la patente non viene sostituita, si applicano le regole seguenti:

Se una patente di "Klasse 1" è stata rilasciata prima dell'1.12.1954, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 700 cm³). Se una patente di "Klasse 1" è stata rilasciata dopo tale data ma prima dell'1.4.1957, o se una patente di "Klasse 2" è stata rilasciata dopo l'1.4.1957, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B 79 (≤ 250 cm³).

In caso di sostituzione della patente con una nuova, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

6. Il titolare di una patente di "Klasse 2", "Klasse 3", "Klasse 4" o "Klasse 5", o conforme agli articoli 6 o 85 del StVZO, rilasciata prima dell'1.4.1980, è abilitato anche alla guida dei veicoli della categoria A1. In questo caso la categoria "Klasse 3" non ha valenza esclusivamente nazionale.
7. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).
8. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03).

Modello Germania 4 (D4)

Rilasciato nella Repubblica democratica tedesca dall'1.6.1982 al 2.10.1990

Descrizione: modello di carta di colore rosa brillante, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D4	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	4,
B	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,3,5,6,
C	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C	1,3,5,6,

Categorie del modello D4	Categorie corrispondenti	Note
D	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D	1,5,6,
BE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,5,6,
CE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE)	1,5,6,
DE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE	1,5,6,

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse C", "Klasse CE", "Klasse D" o "Klasse DE" ha compiuto 50 anni il 31.12.1999 o anteriormente a tale data, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse C" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni potessero trovare applicazione al suo caso).

2. Il titolare di una patente di "Klasse B" e "Klasse BE" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi).

Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.

3. Il titolare di una patente di "Klasse B" e "BE" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo di 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali.

Il titolare di una patente di "Klasse C" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus a vuoto è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.

4. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
5. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03).
6. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 5 (D5)

Rilasciato in Germania dall'1.4.1986 al 31.12.1998

Descrizione: modello in carta rosa brillante, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D5	Categorie corrispondenti	Note
1	AM, A1, A2, A	2,7
1a	AM, A1, A2, A	7,
1b	AM, A1	7
2	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,3,5,8,9
3	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	3,4,5,8,9
(4)	AM	6
(5)	AM	

Informazioni integrative:

Possono figurare ulteriori abilitazioni di natura molto specifica e limitata, che non sono riportate nelle tabelle. Nei rari casi in cui ciò dovesse verificarsi, la portata delle specifiche abilitazioni va verificata contattando le competenti autorità tedesche.

1. Se il titolare di una patente di "Klasse 2" ha compiuto 50 anni prima del 31.12.1999, la sua patente è scaduta il 31.12.2000. Se il titolare di questo tipo di patente sostituisce la patente con un modello nuovo entro il 31.12.2000, il periodo di validità della patente e la periodicità degli esami medici sono quelli previsti per il nuovo modello. Il titolare di una patente dei tipi indicati che ha compiuto 50 anni dopo il 31.12.1999 deve sostituire la patente con un nuovo modello al più tardi al compimento del cinquantesimo anno di età. La nuova patente ha un periodo di validità di 5 anni.

Nel caso in cui il titolare di una patente di questo tipo stabilisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro senza aver ottemperato alle citate disposizioni, i diritti inerenti alla sua patente di "Klasse 2" non sono riconosciuti (a meno che il cambio di residenza non sia avvenuto prima che le disposizioni citate fossero applicabili al suo caso).

2. Se una patente "Klasse 1" di modello D1 è stata rilasciata prima dell'1.4.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$) senza dover procedere alla sostituzione della patente. In casi di sostituzione della patente, al titolare viene rilasciata una patente di categoria B senza limitazioni.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

3. Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" del modello D1 è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1 e A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$). Nei due casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A senza limitazioni. Se una patente di "Klasse 2" o "Klasse 3" è stata rilasciata dopo le date menzionate ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato anche alla guida di veicoli della categoria A1.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

4. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è inoltre abilitato alla guida dei seguenti veicoli: CE 79 (CIE > 12 t, L ≤ 3) (= per un massimo di tre assi complessivi). Sulla nuova patente sostitutiva tale abilitazione è riportata solo su esplicita richiesta del titolare.
5. Il titolare di una patente di "Klasse 3" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri con un peso massimo inferiore a 7,5 t, anche nell'ambito di trasporti internazionali. Il titolare di una patente di "Klasse 2" è abilitato alla guida di autobus senza passeggeri nel traffico internazionale. Dopo la sostituzione dei modelli in Germania, l'abilitazione alla guida di autobus senza passeggeri è limitata al territorio tedesco e soggetta all'applicazione di un codice nazionale.
6. Una patente di "Klasse 4", modello D1, che è stata rilasciata prima dell'1.12.1954 (prima dell'1.10.1960 nel *Land Saar*), non ha valenza solo nazionale, ma abilita alla guida di veicoli delle seguenti categorie: A1, A 79 ($\leq 250 \text{ cm}^3$) e B 79 ($\leq 700 \text{ cm}^3$). In entrambi i casi, qualora sostituisca la patente, al titolare sono riconosciuti i diritti inerenti alla categoria A e B senza limitazioni. Se una patente di "Klasse 4" è stata rilasciata dopo le date menzionate, ma prima dell'1.4.1980, il titolare è abilitato alla guida di veicoli della categoria A1.

Tali regole si applicano al modello D5 soltanto quando si tratta di sostituzione di una patente del modello D1 rilasciata prima delle date menzionate allo stesso titolare.

7. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
8. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice 79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04).
9. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

Modello Germania 6 (D6)*Rilasciato in Germania dall'1.1.1999 al 18.1.2013*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello D6	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1	1
A (beschränkt)	AM, A1, A2	
A	AM, A1, A2, A	
B	AM, A1, A, B	2
BE	AM, A1, A, B, BE,	2,3
C1	AM, A1, A, B, C1	2,3
C1E	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E	2,3
C	AM, A1, A, B, C1, C	2,3
CE	AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE	2,3
D1	AM, A1, A, B, D1	2,3
D1E	AM, A1, A, B, BE, D1, D1E	2,3
D	AM, A1, A, B, D1, D	2,3
DE	AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE	2,3
M	AM	
S	AM	

Informazioni integrative:

1. La categoria A1 è inoltre valida per i motocicli di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05).
2. Le categorie A1 e A sono limitate ai tricicli (nuovo codice (79.03) e ai tricicli combinati con un traino con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg (nuovo codice 79.04).
3. La categoria BE è inoltre valida per veicoli di categoria BE nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3 500 kg (nuovo codice 79.06).

MODELLI RILASCIATI IN ESTONIA**Modello Estonia 1 (EST1)***Rilasciato in Estonia dall'1.11.1999 al 30.9.2004*

Descrizione: la patente, di colore rosa, è realizzata utilizzando una carta sintetica speciale chiamata TESLIN (ISO 9002; 1994) completamente ricoperta da una protezione di plastica. La carta è dotata di un motivo di sicurezza a forma di rete; la copertura di plastica riporta stampata sul retro la scritta "EST" con sei linee ondulate. I dati sono stampati e la foro scannerizzata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	
A	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	

Categorie del modello EST1	Categorie corrispondenti	Note
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

1 La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

Informazioni integrative:

Limitazione(i) in forma codificata:

1 – Obbligo di occhiali o lenti a contatto.

2 – Obbligo di apparecchio acustico.

3 – Valida per veicoli azionati a mano.

4 – La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

5 – Cambio automatico.

La dicitura "ESMANE" apposta al centro nella parte inferiore della copertina indica che il titolare è un neopatentato; la validità di questo tipo di patente è limitata a 2 anni.

Modello Estonia 2 (EST2)

Rilasciato in Estonia dall'1.10.2004 al 7.9.2008

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

La patente è di materiale plastico e presenta uno sfondo rosa con un motivo unico che figura soltanto sulle patenti di guida estoni. Per la personalizzazione dei dati trasferiti sulla patente (inclusa la fotografia digitale e la firma del titolare) è stata utilizzata un'incisione a laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST 2	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	1
A	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

1 La potenza massima per la categoria A non deve superare 25 kW o 0,16 kW/kg.

Informazioni integrative:

Limitazione(i) in forma codificata:

- 101 – Patente provvisoria. I neopatentati hanno l'obbligo di incollare sul parabrezza e sul lunotto posteriore un adesivo rappresentante una foglia di acero quando sono titolari di una patente provvisoria (2 anni). Il limite massimo di velocità per tale categoria è fissato a 90 km/h.
- 102 – Le persone in possesso di queste categorie sono autorizzate a condurre soltanto finché prestano servizio nelle forze armate.
- 103 – Categoria D – Il conducente è autorizzato a guidare esclusivamente filobus.
- 105 – Motocicli di potenza non superiore a 25 kW o di potenza motore effettiva non superiore a 0,16 kW/kg.
- 106 – Categoria D – limitata ai tragitti di 50 km.

Modello Estonia 3 (EST3)*Rilasciato in Estonia dall'8.9.2008*

Descrizione: la stessa della patente modello 2; tuttavia le menzioni "Driving Licence" e "Permis de conduire" sono aggiunte sul frontespizio accanto alla parola "JUHILUBA".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello EST 3	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
A1	A1	
A	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(R)	—	
(T)	—	

MODELLI RILASCIATI IN GRECIA**Modello Grecia 1 (GR1a)***Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987*

Descrizione: di colore blu e giallo con caratteri neri.

La patente è costituita da un libretto di 12 pagine e riguarda le categorie B, Γ, Δ, E.

Modello Grecia 1 (GR1b)*Rilasciato in Grecia fino all'11.1.1987*

Descrizione: di colore rosa e giallo con caratteri neri.

La patente è costituita da un libretto di otto pagine e riguarda esclusivamente la categoria A.

Fino al 30.1.1985 le patenti di guida di qualsiasi categoria (B, Γ, Δ, E) conferivano il diritto a condurre anche veicoli della categoria AM. A partire da tale data e fino ad oggi la categoria AM è rilasciata esclusivamente dai commissariati della polizia stradale greca e figura su una patente distinta.

Tabella delle equipollenze

Categorie dei modelli greci GR1a e GR1b	Categorie corrispondenti	Note
A (per i ciclomotori)	AM	
A	A1, A2, A	
B	B1, B	
BE	BE	1
Γ	C1, C	
Γ E	C1E, CE	1
Δ	D1, D	
Δ E	D1E, DE	1

Informazioni integrative:

Benché il punto "4b" indichi che tali modelli specifici hanno una validità determinata, quest'ultima è stata estesa al sessantacinquesimo anno di età in forza del decreto 255/1984.

1) Benché la categoria E fosse distinta, era considerata valida soltanto se combinata con un'altra categoria.

Modello Grecia 2 (GR2)

Rilasciato in Grecia dal 12.1.1987 al 31.3.1997

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri. Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR2	Categorie corrispondenti	Note
AB	AM, A1, A2, A	
BE	B1, B	
Γ/C	BE	1
Γ/C E	C1, C	
Δ/D	C1E, CE	1
Δ/D E	D1, D	
	D1E, DE	1

Informazioni integrative:

1) Benché la categoria E fosse distinta, era considerata valida soltanto se combinata con un'altra categoria ("B" o "Γ" o "Δ").

Modello Grecia 3 (GR3)

Rilasciato in Grecia dall'1.4.1997 al 30.4.2001

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR3	Categorie corrispondenti
A/A1, A/A	AM
A/A1	A1
A/A	A2, A

Categorie del modello GR3	Categorie corrispondenti
B/B1	B1
B/B	B BE BE Γ/C C1 C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

Modello Grecia 4 (GR4)

Rilasciato in Grecia dall'1.5.2001 al 18.1.2009

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Questa patente è costituita da un libretto di sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR4	Categorie corrispondenti
A/A ($\leq 25 \text{ kW E} \leq 0,16 \text{ kW/Kg}$), A/A	AM; A1
A/A	A2, A
B	B1, B
BE	BE
Γ/C	C1, C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

Modello Grecia 5 (GR5)

Rilasciato in Grecia a partire dal 19.1.2009

Descrizione: di colore rosa con caratteri neri.

Dimensioni: larghezza: 85,6 mm, altezza: 54 mm (spessore 0,75 mm).

Le nuove patenti di guida sono stampate in forma di tesserino di plastica sulla base delle norme internazionali di qualità (ISO) e di tutti i requisiti tecnici di cui all'allegato 1 della direttiva 2006/126/CE. Sulla copertina (angolo sinistro) figura un ologramma di sicurezza. Tutti i caratteri sono microimpressi su uno sfondo di sicurezza con inchiostro ottico variabile (O.V.I). Sono previste inoltre immagini doppie e caratteristiche tattili di sicurezza. Sul retro figura un ologramma di sicurezza in 3D e uno sfondo di sicurezza con immagini esclusive e linee che si intersecano. La stampa su entrambi i lati è visibile alla luce UV senza che ciò infici in alcun modo la qualità della patente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello GR5	Categorie corrispondenti
A/A ($\leq 25 \text{ kW E} \leq 0,16 \text{ kW/Kg}$), A/A	AM A1
A/A	A2, A
B	B1, B
BE	BE
Γ/C	C1, C
ΓE/CE	C1E, CE
Δ/D	D1, D
ΔE/DE	D1E, DE

MODELLI RILASCIATI IN SPAGNA**Modello Spagna 1 (E1)***Rilasciato in Spagna dal 27.6.1997 all'1.11.2004*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E1	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Modello Spagna 2 (E2)*Rilasciato in Spagna dal 2.11.2004 al 7.12.2009*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(btp)	—

Modello Spagna 3 (E3)*Rilasciato in Spagna dall'8.12.2009*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I.3 della direttiva 2006/126/CE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello E3	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(btp)	—

Informazioni integrative:

Le categorie AM e A2 sono rilasciate dall'8.12.2009.

MODELLI RILASCIATI IN FRANCIA**Modello Francia 1 (F1)***Rilasciato in Francia fino al 31.12.1954*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da due pagine con foto sulla copertina.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM, A1, B1, B	1,2
1° Voitures affectés à des transports en commun	AM, A1, B1, B, D1, D	2
2° véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg	AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE	2
3° Motocycles à deux roues	AM, A1, A2, A, B1	

Informazioni integrative:

1. Se sul retro della patente non sono riportate indicazioni, la patente non è valida per guidare veicoli delle categorie 1, 2 e 3. Per la categoria B, che non risulta equivalente a nessuna delle tre categorie citate nella tabella, non è pertanto possibile indicare alcuna corrispondenza. Tale assenza è così contrassegnata: «—».
2. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori e veicoli della categoria L4e) è valida solo in caso di comprovata pratica di guida nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.

Modello Francia 2 (F2)*Rilasciato in Francia dall'1.1.1955 al 19.1.1975*

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F2	Categorie corrispondenti	Note
<i>AI</i>	AM, A1, B1	
<i>A</i>	AM, A1, A2, A, B1	
<i>B</i>	AM, A1, B1, B	1
<i>C</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
<i>D</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2
<i>E(B)</i>	AM, A1, B1, B, BE	1
<i>E(C)</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
<i>E(D)</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2
<i>FAI</i>	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
<i>FA</i>	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
<i>FB</i>	B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nelle categorie D o DE aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. nota 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).

Modello Francia 3 (F3)*Rilasciato in Francia dal 20.1.1975 al 29.2.1980*

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F3	Categorie corrispondenti	Note
<i>AI</i>	AM, A1, B1	
<i>A</i>	AM, A1, A2, A, B1	
<i>B</i>	AM, A1, B1, B	1
<i>C</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1
<i>D</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
<i>E(B)</i>	AM, A1, B1, B, BE	1
<i>E(C)</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
<i>E(D)</i>	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
<i>FAI</i>	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
<i>FA</i>	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
<i>FB</i>	B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.

2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nelle categorie D o DE aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg (nel periodo tra il 20.1.1975 e il 31.5.1979) o di $\leq 7\,000$ kg (nel periodo tra l'1.6.1979 e l'1.3.1980), il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. nota 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).

Modello Francia 4 (F4)

Rilasciato in Francia dall'1.3.1980 al 31.12.1984

Descrizione: modello in carta rosa (di dimensioni notevolmente maggiori rispetto ai modelli di cui all'allegato I della direttiva 91/439/CEE), composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F4	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A2	AM, A1, A2, A, B1	
A3	AM, A1, A2, A, B1	
A4	AM, A1, B1	3
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1
C1	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
FA1	AM, A1, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA2	AM, A, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA3	AM, A1, A2, A, B1 + codice (10, 15, ...)	
FA4	AM, B1 + codice (10, 15, ...)	
FB	AM, B1, B + codice (10, 15, ...)	

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nella categoria D aveva una massa di $\leq 7\,000$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. punto 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).
3. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 5 (F5)

Rilasciato in Francia dall'1.1.1985 al 30.6.1990

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F5	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1
C limité	AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t)	1

Categorie del modello F5	Categorie corrispondenti	Note
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 ($\leq 12,5$ t), D1, D1E, D, DE	1,2

Informazioni integrative:

- L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
- Se il veicolo utilizzato per le prove pratiche del titolare della patente di guida nella categoria D aveva una massa di $\leq 3\,500$ kg, il titolare è abilitato a condurre solo veicoli delle categorie AM, A1 (cfr. punto 1), B1, B, BE, D1 79 ($\leq 3\,500$ kg) e D 79 ($\leq 3\,500$ kg).
- Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 6 (F6)

Rilasciato in Francia dall'1.7.1990 al 15.11.1994

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F6	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

- L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
- Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 7 (F7)

Rilasciato in Francia dal 16.11.1994 al 28.2.1999

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F7	Categorie corrispondenti	Note
AT	AM, A1, B1	2
AL	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1

Categorie del modello F7	Categorie corrispondenti	Note
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.

Modello Francia 8 (F8)

Rilasciato in Francia dall'1.3.1999 al 18.1.2013

Descrizione: modello in carta rosa, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello F8	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1, B1	
A	AM, A1, A2, A, B1	
B1	AM, A1, B1	2
B	AM, A1, B1, B	1
E(B)	AM, A1, B1, B, BE	1
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1
E(C)	AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE	1,3
D	AM, A1, B1, B, D1, D	1
E(D)	AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. L'equivalenza con la categoria A1 (ciclomotori leggeri e veicoli della categoria L5e) è valida solo in caso di comprovata ed effettiva pratica di guida di questo tipo di veicoli nei 5 anni precedenti il 1° gennaio 2011 (informazioni fornite dalla compagnia di assicurazioni) o dietro presentazione di un certificato di partecipazione a una formazione di 3 o 7 ore.
2. Per A1: codice 79 L5e ≤ 15 kW.
3. I titolari di patente per la categoria CE sono autorizzati a condurre veicoli della categoria DE se sono in possesso anche di patente per la categoria D.

MODELLI RILASCIATI IN IRLANDA**Modello Irlanda 1 (IRL1)**

Rilasciato in Irlanda dal 25.6.1992 al 16.11.1999

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL1	Categorie corrispondenti
M	AM
AI	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello IRL1	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Il modello è stato rilasciato in formato bilingue con il testo irlandese (gaelico) che precede quello inglese.

Modello Irlanda 2 (IRL2)

Rilasciato in Irlanda orientativamente dal 17.11.1999 al 4.7.2005

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL2	Categorie corrispondenti
<i>M</i>	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
<i>W</i>	—

Informazioni integrative:

Il modello è stato rilasciato in formato bilingue con il testo irlandese (gaelico) che precede quello inglese.

Modello Irlanda 3 (IRL3)

Rilasciato in Irlanda dal 4.7.2007

Descrizione: modello di carta rosa rivestito di pellicola plastificata.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello IRL3	Categorie corrispondenti
<i>M</i>	AM
A1	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello IRL3	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

MODELLI RILASCIATI IN ITALIA

Modello Italia 1 (I1)

Rilasciato in Italia dal 1959 al 1989

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I1	Categorie corrispondenti	Note
A B	AM, A1, A2, A	
BE	AM, A1, A2, A, B1, B	1, 2
C	AM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE	1,2
CE	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C	1,2
D	AM, A1, A2, A, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,2
DE	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D	1,2,
F	AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE	1,2,
—	—	

Informazioni integrative:

1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
2. L'abilitazione alla guida di motocicli (categorie A1, A2, A) con la patente B è stata rilasciata fino all'1.1.1986.

Modello Italia 2 (I2)

Rilasciato in Italia dal 1990 al 1995

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello I2	Categorie corrispondenti	Note
A B	AM, A1, A2, A	
BE	AM, A1 B1, B	1
C	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
CE	AM, A1, B1, B, C1, C	1
D	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
DE	AM, A1, B1, B, C1 C D1, D	1
	AM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 3 (I3)*Rilasciato in Italia dal 1995 al 1996**Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello I3	Categorie corrispondenti	Note
A B	AM, A1, A2, A	
BE	AM, A1, B1, B	1
C	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
CE	AM, A1, B1, B, C1, C	1
D	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
DE	AM, A1, B1, B, C1, C D1, D	1
	AM, A1, B1, B, C1 C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

1. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 4 (I4)*Rilasciato in Italia dal 1996 al 1997**Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello I4	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B1	AM, B1,	
B	AM, A1, B1, B	2
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	2
C1	AM, A1, B1, B, C1	2
C1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E	1,2
C	AM, A1, B1, B, C1, C	1,2
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1,2
D1	AM, A1, B1, B, D1	2
D1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E	2
D	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E C, CE, D1, D1E	1,2

Informazioni integrative:

1. I titolari della patente di età inferiore a 21 anni devono in ogni caso possedere un certificato di abilitazione professionale per poter condurre veicoli di categoria C e CE.
2. La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 5 (I5)*Rilasciato in Italia dal 1997 al 1999**Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello I5	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A	AM, A1, A2, A	
B1	AM, B1,	
B	AM, A1 2, B1, B	2
BE	AM, A1, B1, B1E, B, BE	2

Categorie del modello I5	Categorie corrispondenti	Note
C1	AM, A1, B1, B, C1	2
C1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E	2
C	AM, A1, B1, B, C1, C	2
CE	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	2
D1	AM, A1, B1, B, D1	2
D1E	AM, A1, B1, B1E, B, BE, D1, D1E	2
D	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
DE	AM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE D1, D1E	1, 2

Informazioni integrative:

- I titolari della patente di età inferiore a 21 anni devono in ogni caso possedere un certificato di abilitazione professionale per poter condurre veicoli di categoria C e CE.
- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

Modello Italia 6 (I6)*Rilasciato in Italia dal 1999 al 2004**Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello I6	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A B	AM, A1, A2, A	
BE	AM, A1, B1, B	1
C	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
CE	AM, A1, B1, B, C1, C	1
D	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
DE	AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D	1,2
	AM, A1, B1, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	1,2

Informazioni integrative:

- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.
- Le patenti di categoria C1, C1E, C e CE sono valide soltanto se la patente di categoria D è stata rilasciata prima dell'1.10.2004.

Modello Italia 7 (I7)*Rilasciato in Italia a partire dal 2005**Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello I7	Categorie corrispondenti	Note
A1	AM, A1,	
A B	AM, A1, A2, A	
BE	AM, A1, B1, B	1
C	AM, A1, B1, B1E, B, BE	1
CE	AM, A1, B1, B, C1, C	1
D	AM, A1, B1, B1E, B, BE, C1, C1E, C, CE	1
DE	AM, A1, B1, B, D1, D	1
	AM, A1, B1, B, D1, D1E, D, DE	1

Informazioni integrative:

- La patente A1 è valida solo sul territorio nazionale.

MODELLI RILASCIATI A CIPRO**Modello Cipro 1 (CY1) Rilasciato a***Cipro dall'1.5.2004*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello CY2	Categorie corrispondenti
I	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
Γ1/C1	C1
Γ1E/C1E	C1E
Γ/C	C
ΓE/CE	CE
Δ1/D1	D1
Δ1E/D1E	D1E
Δ/D	D
ΔE/DE	DE
(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (I), I (J), IA (K), IB (L))	—

MODELLI RILASCIATI IN LETTONIA**Modello Lettonia 1 (LV1)***Rilasciato in Lettonia dal 28.9.1993 al 30.4.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LV1	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Le categorie nazionali TRAM e TROL abilitano rispettivamente alla guida di tram e filobus.

Patenti distinte sono rilasciate per i trattori agricoli e forestali.

Modello Lettonia 2 (LV2)*Rilasciato in Lettonia dall'1.5.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LV2	Categorie corrispondenti
M	AM
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

1. Le categorie nazionali TRAM e TROL abilitano rispettivamente alla guida di tram e filobus.
2. Patenti distinte sono rilasciate per i trattori agricoli e forestali.

MODELLI RILASCIATI IN LITUANIA**Modello Lituania 1 (LT1)***Rilasciato in Lituania fino all'1.4.2000*

Descrizione: modello tipo tesserino sigillato e plastificato, di colore giallo.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT1	Categorie corrispondenti
A	A B
BE	B
C	BE
CE	C
D	CE
DE	D
	DE

Informazioni integrative:

Su questo modello non è indicata la data di scadenza.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 2 (LT2)*Rilasciato in Lituania dall'1.4.2000 al 31.12.2002*

Descrizione: modello tipo tesserino sigillato e plastificato, di colore giallo.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza indicata sul documento.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 3 (LT3)*Rilasciato in Lituania dall'1.1.2003 al 31.10.2005*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa. Dati (fotografia, categorie e dati personali) incisi con il laser in uno strato di policarbonato.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT3	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)	A2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(T)	—	

*Informazioni integrative:*1. I titolari di patente di categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) dopo due anni possono essere abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni ma previa sostituzione della patente.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Modello Lituania 4 (LT4)*Rilasciato in Lituania dall'1.11.2005*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello LT4	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
A1	A1	
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)	A 2	1
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(T)	—	

Informazioni integrative:

- I titolari di patente di categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) dopo due anni possono essere abilitati alla guida di veicoli della categoria A senza limitazioni ma previa sostituzione della patente.

Il titolare di qualsiasi patente di guida è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria AM.

Validità: 3 mesi, 2 anni, 10 anni.

MODELLI RILASCIATI NEL LUSSEMBURGO**Modello Lussemburgo 1 (L1)***Rilasciato nel Lussemburgo fino al 31.12.1985*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L1	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	3
(A2)	—	3
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1 / B2	B	1
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C1 / C2	C	
CE2	CE	2

Categorie del modello L1	Categorie corrispondenti	Note
—	D1	
—	D1E	
D	D	
—	DE	
(F1/2/3)	—	3

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria B1/B2, rilasciata prima del 1° luglio 1977, può condurre anche veicoli di categoria A.
2. La categoria E2 abilita alla guida di veicoli con rimorchi e semirimorchi con massa massima autorizzata superiore a 1 750 kg.
3. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 2 (L2)*Rilasciato nel Lussemburgo fino al 31.12.1985*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L2	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	3
(A2)	—	3
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1 / B2	B	1
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
C1+2	C	
CE2	CE	2
—	D1	
—	D1E	
D	D	
—	DE	
(F1/2/3)	—	3

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria B1/B2, rilasciata prima del 1° luglio 1977, può condurre anche veicoli di categoria A.
2. La categoria E2 abilita alla guida di veicoli con rimorchi e semirimorchi con massa massima autorizzata superiore a 1 750 kg.
3. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 3 (L3)*Rilasciato nel Lussemburgo dall'1.1.1986 al 30.9.1996*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L3	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	1
(A2)	—	1
—	A1	
—	A2	
A1	A	
—	B1	
B1/BE1	B	
—	BE	
—	C1	
—C	C1E	
CE2	C	
—	CE	
—	D1	
D	D1E	
—	D	
(F1/2/3)	DE	
	—	1

Informazioni integrative:

1. Categorie nazionali

Modello Lussemburgo 4 (L4)*Rilasciato nel Lussemburgo dall'1.10.1996*

Descrizione: modello in carta rosa, conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello L4	Categorie corrispondenti	Note
(A3)	AM	2
(A2)	—	2
A1	A1	
—	A2	
A	A	
—	B1	
B	B	1
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(F1/2/3)	—	2

Informazioni integrative:

1. La categoria B abilita inoltre alla guida di veicoli della categoria B1.

2. Categorie nazionali

MODELLI RILASCIATI IN UNGHERIA**Modello Ungheria 1 (H1)***Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.1964 all'1.1.1984*

Descrizione: modello in carta rosa, ripiegato, composto da sei pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H1	Categorie corrispondenti	Note
A	A, A1	
B	B	
C	C, C1	
D	D, D	
E	E	1
F	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria "E" è valida solo in abbinamento con le categorie armonizzate che il titolare è abilitato a condurre. Ad esempio: le patenti di categoria "B" e di categoria "E" sono considerate come patente combinata di categoria "B+E".

Modello Ungheria 2 (H2)*Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.1984 al 31.12.2000*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da quattro pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H2	Categorie corrispondenti	Note
A	A, A1	
B	B	
C	C, C1	
D	D, D1	
E	E	1
F	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria "E" è valida solo in abbinamento con le categorie armonizzate che il titolare è già abilitato a condurre. Ad esempio: le patenti di categoria "B" e di categoria "E" sono considerate come patente combinata di categoria "B+E".

Modello Ungheria 3 (H3)*Modello rilasciato in Ungheria dall'1.1.2000 al 31.12.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa. Questo modello è inoltre riconosciuto come documento d'identità in territorio ungherese. Si tratta di un documento sicuro di categoria "A", rilasciato a livello centrale, prodotto con incisione al laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H3	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A, A1	
B	B	
C1	C1	
C1E	C1E	1

Categorie del modello H3	Categorie corrispondenti	Note
C	C, C1	
CE	CE, C1E	3
D1	D1	
D1E	D1E	2
D	D, D1	
DE	DE, D1E	4

Informazioni integrative:

Una patente di guida con una categoria combinata può essere rilasciata soltanto alle persone abilitate alla guida del veicolo trattore.

1. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C1", è valida anche per le categorie "B" e "D1".
2. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D1", è valida anche per le categoria "B".
3. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C", è valida per tutte le categorie che il titolare è abilitato a condurre e che sono convalidate nella patente di guida.
4. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D", è valida anche per le categorie "B" e "D1".

Modello Ungheria 4 (H4)

Rilasciato in Ungheria dal 5.8.2004

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE. Questo modello è riconosciuto come documento d'identità in territorio ungherese. Si tratta di un modello di sicurezza ad emissione centralizzata di categoria "A" con procedura a stampa laser.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello H4	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A, A1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	1
C	C, C1	
CE	CE, C1E	3
D1	D1	
D1E	D1E	2
D	D, D1	
DE	DE, D1E	4

Informazioni integrative:

Una patente di guida con una categoria combinata può essere rilasciata soltanto alle persone abilitate alla guida del veicolo trattore.

1. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C1", è valida anche per le categorie "B" e "D1".
2. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D1", è valida anche per le categoria "B".
3. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "C", è valida per tutte le categorie che il titolare è abilitato a condurre e che sono convalidate nella patente di guida.
4. La categoria combinata "E", acquisita con la categoria "D", è valida anche per le categorie "B" e "D1".

MODELLI RILASCIATI A MALTA**Modello Malta 1 (M1)***Rilasciato a Malta dall'1.7.1991 al 31.12.2000*

Descrizione: modello in carta rosa composto da sei pagine, di dimensioni 221 mm × 100 mm (quando aperto), rilasciato per la prima volta nel 1991.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello M1	Categorie corrispondenti
A	A, A1, B1
B	B, BE
C	C, CE, C1, C1E
D	D, DE, D1, D1E

Informazioni integrative:

La patente è stampata in maltese e inglese. La carta della patente è numerata in serie sui due lati e ricoperta con piccoli emblemi della polizia di Malta. Un emblema di dimensioni maggiori è impresso in parte sulla fotografia e in parte sulla patente. Un grande stemma con l'emblema di Malta è visibile nel grande riquadro centrale sopra il numero di serie.

Modello Malta 2 (M2)*Rilasciato a Malta dall'1.1.2001*

Descrizione: modello tipo fototessera in plastica rosa, dimensioni 85,4 mm × 54 mm (formato ID), emesso nel 2001, in conformità alla direttiva 91/439/CEE.

La patente è costituita di due parti – la fototessera in plastica e la controparte della patente. La fototessera riporta la fotografia del titolare, l'indirizzo, la firma e le abilitazioni. La controparte accompagna la patente di guida e presenta il numero di serie, i dati personali del titolare, il numero della patente, la firma digitalizzata del titolare, la categoria e la validità, i codici di informazione, la registrazione dei punti di penalizzazione, le date di validità per i titolari di patente di età superiore ai 70 anni e altre informazioni pertinenti. La parte inferiore funge da ricevuta della patente. Sul retro, la controparte presenta l'indirizzo dell'autorità che ha rilasciato la patente, la descrizione delle categorie di patente e la descrizione dei codici d'informazione nazionali e UE.

Per quanto concerne gli elementi di sicurezza, la patente è costituita da una tessera formato carta di credito estremamente flessibile e robusta e sensibile alla luce ultravioletta. Sulla parte anteriore della tessera figura al centro una croce maltese. Su quasi tutta la parte anteriore figura la dicitura "patente di guida" tradotta in tutte le lingue degli Stati membri dell'UE (senza spaziatura tra le parole) in linee ondulate. Sul retro la tessera presenta l'immagine "in trasparenza" del titolare e microlettere intorno al riquadro azzurro contenente la lettera M e le 12 stelle gialle. Sul retro della tessera sono inoltre incisi in rilievo cinque emblemi di Malta. Sempre sul retro viene ripetuto lungo linee simili il nome dell'autorità che ha rilasciato la patente, come pure le categorie, la loro validità e altri codici informativi. La controparte è costituita da un documento di colore giallastro (in precedenza era di colore rosa e azzurro) in carta filigranata. Il numero di serie figura in alto a destra sotto il logo dell'autorità. Il numero di serie è inoltre riportato sulla ricevuta.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello M2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
A	A2
A+	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E

Categorie del modello M2	Categorie corrispondenti
D	D
DE	DE
F	—
G	—

MODELLI RILASCIATI NEI PAESI BASSI

Modello Paesi Bassi 1 (NL1)

Modello rilasciato nei Paesi Bassi dall'1.6.2002 all'1.10.2006

Descrizione: modello in carta rosa, dimensioni 106 mm × 222 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello NL1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
—	A1	
A leggeri	A2	1
A	A	
—	B1	
B	B	
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. I motocicli della categoria "A leggeri" (del modello 1) hanno una potenza non superiore a 25 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg; tale categoria presenta una leggera differenza rispetto alla nuova categoria A2 (motocicli con una potenza non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg) L'età minima per ottenere la patente di categoria "A leggeri" è fissata ora a 18 anni, conformemente alla direttiva 2006/126/CE che fissa a 18 anni l'età minima per acquisire senza aver maturato esperienza una patente di categoria A2.

L'età minima per ottenere una patente di categoria A per motocicli (del modello 1) è ora fissata a 21 anni. Un conducente con due anni di esperienza di guida di motocicli di categoria "A leggeri" è automaticamente abilitato a condurre anche motocicli di categoria A. A norma della direttiva 2006/126/CE, l'età minima per ottenere la patente di categoria A senza aver maturato esperienza è fissata a 24 anni; se il conducente ha due anni di esperienza alla guida di motocicli di categoria A2, l'età minima è invece fissata a 20 anni.

A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri dell'UE sono aggiunti sul retro del modello 2 di patente.

Modello Paesi Bassi 2 (NL2)

Modello rilasciato nei Paesi Bassi dall'1.10.2006 al 19.1.2013

Descrizione: modello tipo carta di credito in plastica di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello NL2	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	
—	A1	
A leggeri	A2	1

Categorie del modello NL2	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
—	B1	
B	B	
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. I motocicli della categoria "A leggeri" (del modello 2) hanno una potenza non superiore a 25 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg; tale categoria presenta una leggera differenza rispetto alla nuova categoria A2 (motocicli con una potenza non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg). L'età minima per ottenere la patente di categoria "A leggeri" è fissata ora a 18 anni, conformemente alla direttiva 2006/126/CE che fissa a 20 anni l'età minima per ottenere la patente di categoria A2.

L'età minima per ottenere una patente di categoria A per motocicli (del modello 2) è ora fissata a 21 anni. Un conducente con due anni di esperienza di guida di motocicli di categoria "A leggeri" è automaticamente abilitato a condurre anche motocicli di categoria A. A norma della direttiva 2006/126/CE, l'età minima per ottenere la patente di categoria A senza esperienza preliminare è fissata a 24 anni; se il conducente ha due anni di esperienza alla guida di motocicli di categoria A2, l'età minima è invece fissata a 20 anni.

Sul modello 2 di patente di guida è già previsto lo spazio per le nuove categorie della direttiva 2006/126/CE, che saranno applicabili dopo il 19.1.2013.

MODELLI RILASCIATI IN AUSTRIA

Modello Austria 1 (A1)

Rilasciato in Austria dal 25.3.1947 al 15.5.1952

Descrizione: modello di colore grigio, in carta semplice ma spessa; dimensioni 15 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A1	Categorie corrispondenti
—	AM
<i>a</i>	A1
—	A2
<i>b</i>	A
—	B1
<i>c 1</i>	B
<i>c 2</i>	B
—	BE
—	C1
—	C1E
<i>d</i>	C, CE
—	D1
—	D1E
<i>d</i>	D, DE
<i>(e)</i>	—
<i>(f)</i>	—

Informazioni integrative:

A pagina 4 dei modelli rilasciati dal 1947 al settembre 1951 figura un riferimento stampato indicante che i modelli in parola sono stati rilasciati in sostituzione di una patente tedesca.

Modello Austria 2 (A2)

Rilasciato in Austria dal 16.5.1952 al 31.12.1955

Descrizione: modello di colore grigio, in carta semplice ma spessa; dimensioni 22 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A2	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
<i>a</i>	A1	
—	A2	
<i>b</i>	A	
—	B1	
<i>c 1</i>	BB	
<i>c 2</i>	BE	
—	C1	
—	C1E	
—	C, CE	
<i>d 1</i>		
,	D1	
—	D1E	
—	D, DE	
<i>d 2</i>	—	1
<i>(e)</i>	—	
<i>(f)</i>		

Informazioni integrative:

1. Classe d2: validità 5 anni.

Modello Austria 3 (A3)

Rilasciato in Austria dall'1.1.1956 all'1.11.1997

Descrizione: materiale cartaceo resistente di colore rosa; dimensioni 22 × 10,5 cm. La veste grafica del modello può variare. Nel periodo in cui il modello è stato rilasciato non sono tuttavia intervenuti cambiamenti significativi nella natura delle abilitazioni.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A3	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
—	A1	
—	A2	
A	A	
—	B1	
B	BB	
—	BE	
—	C1	
—	C1E	
—	C	
C	CE	
—	D1	
—	D1E	
—	D	
D		

Categorie del modello A3	Categorie corrispondenti	Note
—	DE	1
E	—	
F	—	
G	—	
H	—	

Informazioni integrative:

1. Le categorie BE, CE e DE non esistevano nella direttiva 91/439/CEE prima dell'introduzione del modello A4. La classe E è valida soltanto in combinazione con almeno una delle classi B, C o D; il periodo di validità di 5 anni della classe D vale inoltre per la classe E in combinazione con la classe D.

Modello Austria 4 (A4)

Rilasciato in Austria dall'1.11.1997 all'1.3.2006

Descrizione: materiale cartaceo resistente di colore rosa, plastificato alla pagina 2 (dati e fotografia del titolare della patente); dimensioni 22 × 10,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A4	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
—	B
—	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
F	—

Modello Austria 5 (A5)

Modello rilasciato in Austria dall'1.3.2006.

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato di colore rosa; dimensioni 8,5 × 5,5 cm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello A5	Categorie corrispondenti
—	AM
A ($\leq 25 \text{ KWE} \leq 0,16 \text{ KW/Kg}$)	A2
A	A
—	B1
B	B
—	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E

Categorie del modello A5	Categorie corrispondenti
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
F	—

MODELLI RILASCIATI IN POLONIA

Modello Polonia 1 (PL1)

Rilasciato in Polonia dall'1.7.1999 al 30.9.2001

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL1	Categorie corrispondenti	Note
*	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

Modello Polonia 2 (PL2)

Rilasciato in Polonia dall'1.10.2001 al 30.4.2004

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL2	Categorie corrispondenti	Note
	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	

Categorie del modello PL2	Categorie corrispondenti	Note
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

Modello Polonia 3 (PL3)

Rilasciato in Polonia dall'1.5.2004

Descrizione: tessera di identificazione (presentazione orizzontale); dimensioni 53,98 × 85,60 mm. Spessore: 0,76 mm; tessera in plastica di tonalità rosa con rivestimento protettivo trasparente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello PL3	Categorie corrispondenti	Note
	AM	1
A1	A1	
—	A2	
A	A	
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
T	—	2

Informazioni integrative:

1. Il documento che conferma il diritto di guidare un ciclomotore da parte di conducenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni è la patente per ciclomotore; i conducenti di età superiore a 18 anni possono guidare i ciclomotori senza essere in possesso di patente.
2. La categoria "T" abilita alla guida di trattori agricoli con rimorchio (rimorchi) o di veicoli lenti con rimorchio (rimorchi) soltanto sul territorio polacco.

MODELLI RILASCIATI IN PORTOGALLO**Modello Portogallo 1 (P1)***Rilasciato in Portogallo dal 30.8.1965 all'1.9.1984*

Descrizione: modello cartaceo di 6 pagine di colore rosa con caratteri neri; dimensioni 105 × 222 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P1	Categorie corrispondenti
A	AM, A1, A2, A
B	B1, B, BE
C	C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
D	<i>Trattori agricoli</i>

Informazioni integrative:

Le poche patenti di questo tipo ancora in circolazione scadranno nel corso del 2015.

Modello Portogallo 2 (P2)*Rilasciato in Portogallo dall'1.9.1984 all'1.7.1994*

Descrizione: modello cartaceo di 4 pagine di colore rosa con caratteri neri; dimensioni 106 × 148 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P2	Categorie corrispondenti	Note
<i>A1</i>	AM	
A	A1, A2, A	1
B	B1, B	
C	C1, C	
E	E	2
D	D1, D	
	—	
<i>F (trattori agricoli)</i>	—	
<i>G (conducenti professionali)</i>	—	

Informazioni integrative:

- Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.
- Le patenti di categoria E sono rilasciate unicamente ai conducenti in possesso di patente di qualsiasi altra categoria.

Modello Portogallo 3 (P3)*Rilasciato in Portogallo dall'1.7.1994 al 18.10.1998*

Descrizione: Modello in carta rosa con caratteri neri, composto da sei pagine. Altezza/larghezza 106 × 221 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P3	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A1, A2, A	1
B	B1, B	
E	BE, C1E, CE, D1E, DE	2
C	C1, C	
D	D1, D	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.
2. Le patenti di categoria E sono rilasciate unicamente ai conducenti in possesso di patente di qualsiasi altra categoria.

Modello Portogallo 4 (P4)

Rilasciato in Portogallo dal 18.10.1998 all'1.7.1999

Descrizione: Modello in carta rosa con caratteri neri, composto da sei pagine. Altezza/larghezza 106 × 221 mm.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P4	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B	B1 B	
BE	BE	
C	C1, C	
CE	C1E, CE	
D	D1, D	
DE	D1E, DE	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

Modello Portogallo 5 (P5)

Rilasciato in Portogallo dall'1.7.1999 al 25.5.2005

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato conformemente alla direttiva 91/439/CEE e alla norma ISO 7810/7816. Modalità di verifica in conformità alla norma ISO 10 373.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P5	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	1
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B	B1 B	
BE	BE	
C	C1 C	
CE	C1E, CE	
D	D1 D	
DE	D1E DE	

Informazioni integrative:

1. Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

Dall'1.7.1999 al 31.12.1999 sono stati rilasciati sia il modello P5 sia il modello P6.

Modello Portogallo 6 (P6)*Rilasciato in Portogallo dal 25.5.2005*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato conformemente alla direttiva 91/439/CEE e alla norma ISO 7810/7816. Modalità di verifica in conformità alla norma ISO 10 373.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello P6	Categorie corrispondenti	Note
A1, A	AM	1
A1	A1	
A < 25 kW e 0,16 kW/kg	A2	1
A ≥ 25 kW e 0,16 kW/kg	A	1
B1	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

- Esiste una patente speciale per i motocicli di cilindrata inferiore a 50 cm³ e per i ciclomotori. I titolari di patente di categoria A sono abilitati alla guida di tali motocicli e ciclomotori.

MODELLI RILASCIATI IN ROMANIA**Modello Romania 1 (ROU1)***Rilasciato in Romania dal 29.4.1966 al 28.6.1984*

Descrizione: libretto con una pagina interna di carta, di colore rosa. Dimensioni di una pagina: 74 × 105 mm.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	1

Informazioni integrative:

- La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 2 (ROU2)*Rilasciato in Romania dall'1.7.1984 al 9.4.1990*

Descrizione: carta spessa tipo banconota (di colore rosa) con motivo di sicurezza sovrascritto. Dimensioni: 76 × 112 mm.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU2	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	1
F	—	
G	A1	
H	—	
I	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 3 (ROU3)*Rilasciato in Romania dal 9.4.1990 all'1.12.1995*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine. Dimensioni di una pagina: 75 × 103 mm. Presenta due pagine separate, per gli esami medici periodici.

Questo modello non è più valido in Romania, in quanto fra il 1995 e il 2001 è stato introdotto l'obbligo di sostituire tutte le patenti. Il modello può essere in ogni caso sostituito con un nuovo modello rilasciato dalla Romania e deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri fino al 19 gennaio 2033.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU3	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B	B	
C	C	
D	D	
E	E	1
F	—	
G	A1	
H	—	
I	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria E costituiva una categoria a sé stante ed era valida solo in combinazione con un'altra categoria, secondo lo schema indicato di seguito: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Modello Romania 4 (ROU4)*Rilasciato in Romania dall'1.12.1995 al 2008*

Descrizione: modello del tipo tesserino con pellicola protettiva, di colore rosa. Dimensioni conformi alla norma ISO 7810. Il modello del tipo tesserino plastificato è stato introdotto gradualmente a partire dall'1.12.1995. Dall'1.12.1995 al 31.10.1996 sono stati rilasciati sia il modello ROU 3 sia il modello ROU 4.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU4	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tb	—
Tr	—
Tv	—

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza riportata sul documento (10 anni).

Protezione multipla contro la contraffazione: carta speciale che non può essere modificata (litho multiplex, fabbricazione anticopia, elementi otticamente variabili, stampa prismatica, stampa all'argento); la fotografia è impressa per scansione; un ologramma è apposto a fianco della fotografia; protezione visibile alla luce UV (visibile/invisibile/fluorescente); microlettere (ROMANIA) sui bordi della fotografia e Microplex sul disegno del veicolo che figura sulla parte posteriore del documento.

Modello Romania 5 (ROU5)*Rilasciato in Romania dal 2008 al 19.1.2013*

Descrizione: modello di patente ROU5 conforme alla direttiva 2006/126/CE: tessera in policarbonato conforme alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1; misure anticontraffazione: ologrammi su misura; inchiostri UV visibili e invisibili; pigmenti fosforescenti e infrarossi; campi tattili; materiali senza sbiancanti ottici; sfondo con motivi di sicurezza; elementi ottici variabili; incisione al laser; sfondo di sicurezza nella zona della fotografia.

Caratteristiche supplementari: finestra trasparente, disegno di un'onda.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ROU5	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE

Categorie del modello ROU5	Categorie corrispondenti
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
Tb	—
Tr	—
Tv	—

Informazioni integrative:

Le patenti di questo tipo sono valide fino alla data di scadenza riportata sul documento (10 anni).

Nel 2008 sono stati rilasciati sia il modello ROU 4 sia in modello ROU 5.

MODELLI RILASCIATI IN SLOVENIA**Modello Slovenia 1 (SLO1)**

Rilasciato in Slovenia dal 15.2.1992 al 2006

Descrizione: modello in carta rosa, ripiegato, composto da sei pagine.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B	2
C	B, C	
D	B, C, D	
E	BE, CE	3
(F)	—	
(G)	—	
H	A1 79 (< 50 km/h)	

Informazioni integrative:

1. Le seguenti restrizioni possono essere applicate alla categoria A (registrate nella sezione "note"):

"A — LE DO 50 KM/H", o "21800 A LE DO 50 KM/H", o "A 79 (< 50 KM/H)": abilita esclusivamente a guidare motocicli della categoria A1 79 (< 50 km/h);

"A — DO 125 CCM", o "20500 A <= 125 CCM", o "A <= 125 CCM IN <= 11 KW", o "20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW", o "72. (A1)": abilita a guidare esclusivamente i motocicli della categoria A1;

"A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG", o "20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG"; o "A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG)": abilita a guidare i motocicli della categoria A di potenza non superiore a 25 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kW/kg;

"A — DO 350 CCM" o "20700 A <= 350 CCM": abilita a guidare motocicli della categoria A a partire dall'età di 20 anni;

2. Se la seguente voce è registrata nella sezione “note”:

“E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” o “20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” o “E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: il titolare è abilitato a guidare anche i veicoli della categoria BE.

3. I titolari di una patente di categoria E sono abilitati a guidare anche veicoli della categoria DE se hanno precedentemente ottenuto la patente della categoria D.

Modello Slovenia 2 (SLO2)

Rilasciato in Slovenia dall'1.1.2006 al 13.7.2009

Descrizione: carta di colore rosa in pellicola termoplastica.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO2	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F	—
G	—
H	—

Modello Slovenia 3 (SLO3)

Rilasciato in Slovenia dal 13.7.2009

Descrizione: tessera in policarbonato conforme alle norme ISO/IEC 7810:2003; dimensioni 85,6 × 53,98 mm.

Il modello può essere rilasciato nelle lingue seguenti: sloveno; sloveno e italiano (bilingue); sloveno e ungherese (bilingue).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SLO3	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE

Categorie del modello SLO3	Categorie corrispondenti
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F	—
G	—

MODELLI RILASCIATI SLOVACCHIA

Modello Repubblica slovacca 1 (SK1)

Rilasciato in Slovacchia dall'1.1.1993 al 30.4.2004

Descrizione: tessera rosa sigillata, composta da due pagine.

Dimensioni: 105 × 74 mm; carta rivestita da pellicola termoplastica.

Caratteristiche di sicurezza: una stampa fluorescente speciale UV applicata per il numero della patente e fondo arabescato. Stampa sullo sfondo di entrambe le pagine del documento.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SK1	Categorie corrispondenti
A/50	AM
—	A1
—	A2
A	AM, A1, A2 A
—	B1
B	AM, B1, B
E (B+E)	AM, B1, B, BE
—	C1
—	C1E
C	AM, B1, B, C1, C
E (C+E)	AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
—	D1
—	D1E
D	AM, B1, B, C1, C, D1, D
E (D+E)	AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
(T)	—

Informazioni integrative:

Fino al 1° gennaio 2004, il testo “skúšobná lehota” (periodo di prova) era registrato nella tabella “Osobitné záznamy” (informazioni supplementari) sul retro del documento. Il periodo di prova di due anni iniziava alla data del rilascio. Tali documenti avevano pertanto una validità limitata di due anni registrata al punto 7. Dopo la sostituzione della patente, sulla nuova patente non figurava una data di scadenza. Tutte le categorie sono valide a vita.

Codici armonizzati:

Okuliare potrebné = 01

Ručné riadenie = Tale restrizione dipende dall'handicap fisico del titolare e può riferirsi a più di un codice UE — in particolare può riferirsi a uno o più dei seguenti codici EU: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 e 44.

Modello Repubblica slovacca 2 (SK2)*Rilasciato dall'1.5.2004*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Caratteristiche di sicurezza:

- a) un elemento trasparente a diffrazione di forma rotonda a variabilità ottica situato sul lato anteriore fra la lamina trasparente e lo strato in policarbonato che copre parzialmente la foto digitalizzata del titolare del documento;
- b) motivi che richiamano il traffico, grafica in forma di segnali stradali e pittogrammi di veicoli situati sul lato anteriore sullo strato in policarbonato;
- c) elemento in rilievo "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" situato sulla parte superiore sinistra della fotografia del titolare e sul resto della tessera;
- d) filo di sicurezza (sul retro) con caratteri a variabile ottica e testo ripetitivo SLOVENSKO/SLOVAKIA;
- e) due colori pastello visibili su ambo i lati con doppia stampa arcobaleno che dà l'impressione finale rosa del documento;
- f) striscia di colore azzurro larga circa 15 mm applicata sul bordo, appare rossa sotto radiazione UV a onda corta e blu sotto radiazione UV a onda lunga; bandiera UE blu nell'angolo superiore sinistro, testo: "VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA" sul lato anteriore e simboli di veicoli sul retro.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello SK2	Categorie corrispondenti
AM	AM
A1	A1
A ≤ 25 kW	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
T	—

MODELLI RILASCIATI IN FINLANDIA**Modello Finlandia 1 (FIN1)***Rilasciato in Finlandia dall'1.7.1972 al 30.9.1990*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN1	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A

Categorie del modello FIN1	Categorie corrispondenti
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(KT)	A
(T)	—

Modello Finlandia 2 (FIN2)

Rilasciato in Finlandia dall'1.10.1990 al 30.6.1996

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN2	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Modello Finlandia 3 (FIN3)

Rilasciato in Finlandia dall'1.7.1996 al 31.12.1997

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN3	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B

Categorie del modello FIN3	Categorie corrispondenti
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Modello Finlandia 4 (FIN4)

Rilasciato in Finlandia dall'1.1.1998

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN4	Categorie corrispondenti	Note
M	AM	1,4
A1	A1	
—	A2	
A	A	3
—	B1	
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
(M)	—	
(T)	—	2

Informazioni integrative:

1. La categoria nazionale M (per veicoli leggeri a quattro ruote, ciclomotori standard, esclusi i ciclomotori a potenza ridotta) è stata introdotta l'1.1.2000. Chi aveva già compiuto 15 anni a tale data ha mantenuto il diritto di condurre ciclomotori (esclusi quelli a quattro ruote leggeri) senza essere in possesso di patente.
2. La categoria T è stata introdotta ancora prima del primo modello (FIN1). La lettera "T" sta per trattore (esclusi i trattori stradali), macchine da lavoro motorizzate e motoslitte e i relativi traini. Il diritto a guidare veicoli della categoria T è incluso in tutte le altre categorie, esclusa la categoria M/AM. La categoria T non è registrata sulla patente di guida se sulla stessa sono presenti altre categorie. Essa può essere registrata soltanto se per acquisirla è stata superata una prova distinta. A decorrere dal 19.1.2013 sarà introdotta una nuova categoria LT per i trattori stradali. Il diritto di guidare veicoli della categoria LT è incluso nelle categorie C1 e C.
3. A decorrere dal 19.1.2013 la categoria A corrisponde alla categoria A2 se il relativo periodo di due anni non è ancora finito o, altrimenti, alla categoria A se la patente è stata rilasciata prima di tale data.
4. A decorrere dal 19.1.2013 le prove pratiche per ciclomotori (manovre) e quadricicli leggeri (guida) superate nella categoria AM sono registrate sulla patente utilizzando codici nazionali separati.

Modello Finlandia 5 (FIN5)*Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.8.1973 al 31.5.1992*

Descrizione: patente in carta rosa, composta da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN5	Categorie corrispondenti
—	AM
—	A1
—	A2
A	A
—	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
—	D1
—	D1E
D	D
DE	DE
(KT)	A
(T)	—

Modello Finlandia 6 (FIN6)*Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.6.1992 al 31.12.1997*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, di colore rosa.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN6	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
(T)	—

Informazioni integrative:

La categoria A1 è stata introdotta l'1.7.1996.

Le categorie B1, C1, C1E, D1 e D1E sono state introdotte l'1.9.1996.

L'aspetto della patente di guida non è cambiato con l'introduzione delle categorie A1, B1, C1, C1E, D1 e D1E.

Modello Finlandia 7 (FIN7)*Rilasciato sul territorio delle isole Åland dall'1.1.1998*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FIN7	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	
—	A2	5
A	A	3
B1	B1	4, 6
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
M	AM	1,7
(T)	—	2

Informazioni integrative:

1. La categoria M (per veicoli leggeri a quattro ruote, ciclomotori standard, esclusi i ciclomotori a potenza ridotta) è stata introdotta l'1.6.2004.
2. La categoria "T" sta per trattore (esclusi i trattori stradali), macchine da lavoro motorizzate e motoslitte e i relativi traini.
3. Le patenti della categoria A sono rilasciate per motocicli fino a 25 kilowatt e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kilowatt per chilogrammo o per ogni altro tipo di motociclo. Una persona in possesso per due anni di una patente di guida della categoria A per motocicli fino a 25 kilowatt e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,16 kilowatt per chilogrammo ha il diritto di guidare qualsiasi motociclo.
4. La categoria B1 non è specificata sulla pagina due della patente di guida.
5. La categoria A2 sarà introdotta il 19.1.2013.
6. La categoria B1 sarà soppressa il 19.1.2013.
7. La categoria M sarà sostituita dalla categoria AM il 19.1.2013.

MODELLI RILASCIATI IN SVEZIA**Modello Svezia 1 (S1)***Rilasciato in Svezia dall'1.6.1999 al 30.11.2007*

Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S1	Categorie corrispondenti	Note
—	AM	
A1	A1	1
—	A2	

Categorie del modello S1	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
—	B1	
B	B	2
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm³, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. La sostituzione di routine ogni 10 anni non incide sulla validità della patente.
2. Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come autovettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. I rinnovi periodici non incidono sulla validità della patente e, pertanto, l'abilitazione indicata viene mantenuta.

Modello Svezia 2 (S2)

Rilasciato in Svezia dal 27.11.2007

Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato. La tessera, di colore rosa, presenta come caratteristica una finestra trasparente posta al centro sotto la firma.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S2	Categorie corrispondenti	Note
AM	AM	3
A1	A1	1
—	A2	
A	A	1
—	B1	
B	B	2
BE	BE	
—	C1	
—	C1E	
C	C	
CE	CE	
—	D1	
—	D1E	
D	D	
DE	DE	

Informazioni integrative:

1. Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm³, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. La sostituzione di routine ogni 10 anni non incide sulla validità della patente.

2. Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come autovettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuova patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 91/439/CEE. I rinnovi periodici non incidono sulla validità della patente e, pertanto, l'abilitazione indicata viene mantenuta.
3. La categoria AM è stata introdotta in Svezia l'1.10.2009 come categoria nazionale.

MODELLI RILASCIATI NEL REGNO UNITO

Modello Regno Unito 1 (UK1)

Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1976 al gennaio 1986

Descrizione: modello pieghevole, lungo e di colore verde.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK1 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	B, BE, C1, C1E 79 ($\leq 8,25$ t)	1
B	B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 ($\leq 8,25$ t)	2
C	B1 79 (≤ 425 kg)	
D	A	
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)	—	

Informazioni integrative:

- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Come per i titolari della patente di categoria A, ma esclusivamente per veicoli muniti di cambio di velocità automatico.

Modello Regno Unito 2 (UK2)

Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1986 al giugno 1990

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK2 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	B, BE, C1, C1E	1
B	B 78, BE 78, C1 78, C1E 78	2
C	A79 (≥ 550 kg) B1 79	3
D	A	
E	AM, A1	4
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)	—	

Informazioni integrative:

- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Come per i titolari della patente di categoria A, ma esclusivamente per veicoli muniti di cambio di velocità automatico.
- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.

Modello Regno Unito 3 (UK3)*Rilasciato in Gran Bretagna dal giugno 1990 al dicembre 1996*

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa e verde. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK3 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B, C1E	2
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	3
B1 (veicoli per invalidi)	—	4
F, G, H, K, L		

Informazioni integrative:

- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
- I titolari di patenti di categoria A sono abilitati alla guida di veicoli delle categorie D1 e D1E non adibiti a locazione (uso non professionale, divieto di trasporto di persone a titolo oneroso, in via diretta o indiretta) e della categoria C1E purché il peso combinato del veicolo e del traino non superi le 8,25 tonnellate.
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
- Categoria nazionale, veicoli di ≤ 254 kg progettati e costruiti per i disabili.

Modello Regno Unito 4 (UK4)*Rilasciato in Gran Bretagna dal gennaio 1997 al marzo 2000*

Descrizione: modello pieghevole, di colore rosa e verde. Solo una parte del modello in questione costituisce l'effettiva patente di guida, il resto rappresenta la cosiddetta "counterpart".

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK4 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	

Categorie del modello UK4 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P		3

Informazioni integrative:

1. Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi.
2. Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
3. Rilasciata soltanto ai titolari di patente in possesso di tale abilitazione prima del 12 novembre 1999.

I modelli 4 e 5 sono stati rilasciati in periodi in parte coincidenti.

Modello Regno Unito 5 (UK5)

Rilasciato in Gran Bretagna tra giugno 1998 e il 19 gennaio 2013

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

La cosiddetta "counterpart", sulla quale sono registrate le infrazioni al codice della strada, viene rilasciata separatamente. L'introduzione di questo nuovo modello è avvenuta in modo graduale e per un certo periodo esso è stato rilasciato parallelamente al modello UK4.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK5 (Gran Bretagna)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 kg), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi) F, G, H, K, P		3

Informazioni integrative:

1. Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli (con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi).
2. Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.
3. Rilasciata soltanto ai titolari di patente in possesso di tale abilitazione prima del 12 novembre 1999.

Modello Regno Unito 6 (UK6)*Rilasciato in Irlanda del Nord tra l'1.4.1999 e il 19 gennaio 2013*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

La cosiddetta "counterpart", sulla quale sono registrate le infrazioni al codice della strada, viene rilasciata separatamente.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK6 (Irlanda del Nord)	Categorie corrispondenti	Note
A1	A1	
A	A	
B1	A 79 (≥ 550 KG), B1	1
B	B	
BE	BE	
C1	C1	
C1E	C1E	
C	C	
CE	CE	
D1	D1	
D1E	D1E	
D	D	
DE	DE	
P	AM, A1	2
B1 (veicoli per invalidi)	—	
F, G, H, K	—	

Informazioni supplementari

- Limitata a veicoli di categoria A del tipo tricicli o a veicoli di categoria B1 del tipo quadricicli (con massa massima autorizzata di ≥ 550 kg in entrambi i casi).
- Limitata a veicoli di categoria A1 di cilindrata ≤ 50 centimetri cubici e velocità massima di progettazione ≤ 50 chilometri all'ora.

Modello Regno Unito 7 (UK7)*Rilasciato a Gibilterra dal 2.12.1990 al 15.1.1997*

Descrizione: Modello in carta rosa, composto da sei pagine conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 80/1263/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK7 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A	A, B1 79 (≤ 400 kg) esclusivamente veicoli a tre ruote
B	B, B1 (esclusivamente veicoli a quattro ruote)
BE	BE
C	C, C1
CE	CE, C1E
C1	BE, C, C1E, CE e, per i titolari della categoria D, D1E e DE
D	D, D1
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

Modello Regno Unito 8 (UK8)*Rilasciato a Gibilterra dal 16.1.1997 al 24.8.2006*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK8 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

Modello Regno Unito 9 (UK9)*Rilasciato a Gibilterra dal 15.8.2006*

Descrizione: modello in carta rosa, composto da sei pagine conforme alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 91/439/CEE. Come per il modello UK8 ma con copertina modificata per tenere conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello UK9 (Gibilterra)	Categorie corrispondenti
A1	A1
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, H, I, J, K	—

MODELLI RILASCIATI IN ISLANDA**Modello Islanda 1 (ÍS1)***Rilasciato in Islanda dal 12.4.1960 al 1981*

Descrizione: modello in carta verde con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS1	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E, D1, D1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 2 (ÍS2)

Rilasciato in Islanda dal 1981 all'1.3.1988

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS2	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E, D1, D1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 3 (ÍS3)

Rilasciato in Islanda dall'1.3.1988 al 31.5.1993

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS3	Categorie corrispondenti	Note
A	A, B1 79 (≤ 400 kg)	1
B	B, BE, C1, C1E	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

1

Modello Islanda 4 (ÍS4)*Rilasciato in Islanda dall'1.6.1993 al 14.8.1997*

Descrizione: modello in carta rosa con pellicola protettiva, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello ÍS4	Categorie corrispondenti	Note
A	A	1
B	B, BE	
C		
D	C, CE	
E	D, DE	

Informazioni integrative:

1. Il possesso di patenti di categoria C abilita esclusivamente alla guida ad uso professionale di veicoli delle categorie B e/o E e non ha nessuna rilevanza ai fini della direttiva 91/439/CEE.

Modello Islanda 5 (ÍS5)*Rilasciato in Islanda dal 15.8.1997*Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.*Tabella delle equipollenze*

Categorie del modello ÍS5	Categorie corrispondenti
A	A B
	B
BE	BE
C	C
CE	CE
D	D
DE	DE

MODELLI RILASCIATI NEL LIECHTENSTEIN**Modello Liechtenstein 1 (FL1)***Rilasciato nel Liechtenstein dal 1978 al 1993*

Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL1	Categorie corrispondenti
—	AM
AI	A1
—	A2
A	A
B1	B (per uso professionale)
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
DI	D1

Categorie del modello FL1	Categorie corrispondenti
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G	—

Modello Liechtenstein 2 (FL2)

Rilasciato nel Liechtenstein dal 1993 ad aprile 2003

Descrizione: modello in carta blu, dimensioni A-5.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL2	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
A2 - 79 (≤ 400 kg)	B1
B	B
BE	BE
—	C1
—	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G	—

Modello Liechtenstein 3 (FL3)

Rilasciato nel Liechtenstein da aprile 2003

Descrizione: formato carta di credito, modello UE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello FL3	Categorie corrispondenti
—	AM
A1	A1
—	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	BE
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
F, G, M	—

MODELLI RILASCIATI IN NORVEGIA

Osservazione generale per tutti i modelli: il testo prestampato su tutte le patenti di guida norvegesi può essere sia in «bokmål» che in «nynorsk». Le due versioni linguistiche sono da considerare equivalenti. Le parole «førerkort» e «Norge» figurano nel testo redatto in «bokmål»; «førarkort» e «Noreg» in quello redatto in «nynorsk».

Modello Norvegia 1 (N1)

Rilasciato in Norvegia dal 23.4.1967 al 31.3.1979

Descrizione: copertina verde scuro, modello ripiega «Førarkort».

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N1	Categorie corrispondenti
Klasse 1	AM, A1, B, BE
Klasse 2	AM, A1, B, BE
Klasse 3	AM, A
Klasse 4	—

Informazioni integrative:

Questo modello è valido fino al compimento del 100° anno di età da parte del titolare, a condizione che la patente avesse validità decennale e fosse in corso di validità il 2 aprile 1982. Le autorità nazionali raccomandano ai titolari di sostituirlo con il modello N4 prima di guidare all'estero o di portare con sé oltre alla patente una traduzione autenticata del documento o una patente di guida internazionale, conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968.

Modello Norvegia 2 (N2)

Rilasciato in Norvegia dall'1.4.1979 all'1.3.1989

Descrizione: modello cartaceo di colore rosa brillante, inserito in una custodia di plastica trasparente, composto da due pagine. Le patenti rilasciate dopo il luglio 1985 riportano la data di emissione della prima patente rilasciata al titolare («Første førerkort»).

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N2	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A	
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykel»	AM, A1	1
B	B	2
BE	BE	3
C	C	
CE	CE	
D	D	
DE	DE	
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykel»	—	
T	—	

Informazioni integrative:

1. Il timbro con il testo riguardante le limitazioni è riportato sul retro della patente.
2. L'abilitazione riportata sul retro della patente non è più valida a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. I titolari di una patente di guida di «klasse» 1 o 2, rilasciata prima del 1° aprile 1979, e successivamente sostituita con una patente di modello N2 nella categoria BE, sono abilitati anche alla guida dei veicoli delle categorie AM e A1.

Modello Norvegia 3 (N3)*Rilasciato in Norvegia dall'1.3.1989 al 31.12.1997*

Descrizione: modello cartaceo di colore rosa brillante e grigio, inserito in una custodia di plastica trasparente, composto da due pagine.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N3	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A	
A + «Klasse A gjelder bare lett motorsykel»	AM, A1	1
A1	AM, A1	2
B	B	3
BE	BE	4
B1	B1	
C	C	
CE	CE	
C1	C1	5
C1E	C1E	5
D	D	
DE	DE	
D1	D1	6
D1E	D1E	6
D2	D1	
D2E	D1E	
A + «Klasse A gjelder bare beltemotorsykel»	—	
S	—	
T	—	

Informazioni integrative:

1. Il timbro con il testo riguardante le limitazioni è riportato sul retro della patente.
2. La categoria A1 è stata introdotta il 1° gennaio 1997.
3. L'abilitazione riportata sul retro della patente non è più valida a decorrere dal 1° gennaio 2002.
4. I titolari di una patente di guida di «klasse» 1 o 2, rilasciata prima del 1° aprile 1979, e successivamente sostituita con una patente di modello N2 e/o modello N3 nella categoria BE, sono abilitati anche alla guida dei veicoli della categoria A1.
5. Le categorie C1 e C1E sono state introdotte il 1° gennaio 1997.
6. Le categorie D1 e D1E sono state introdotte il 1° gennaio 1997 e hanno sostituito le categorie D2 e D2E introdotte nel 1989.

Modello Norvegia 4 (N4)*Rilasciato in Norvegia dall'1.1.1998*

Descrizione: modello del tipo tesserino plastificato, conforme alle disposizioni dell'allegato I *bis* della direttiva 91/439/CEE.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello N4	Categorie corrispondenti	Note
A	AM, A2, A	
A1	AM, A1	
B	B	
BE	BE	
B1	B1	

Categorie del modello N4	Categorie corrispondenti	Note
C	C	
CE	CE	
C1	C1	
C1E	C1E	
D	D	
DE	DE	
D1	D1	
D1E	D1E	
M	AM	1
S, T	—	

Informazioni integrative:

1. La categoria nazionale M comprende tutti i ciclomotori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE. L'abilitazione può essere limitata ai ciclomotori a due ruote e ai ciclomotori a tre/quattro ruote con massa a vuoto non superiore a 150 chilogrammi, ovvero M 145 o M146. L'abilitazione può essere altrimenti limitata esclusivamente ai ciclomotori a tre/quattro ruote, ovvero M 147.

PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA FINO AL 18 GENNAIO 2013 - (Tabella valida per la guida in Italia)

Patente	Data di conseguimento	Abilitazione alla guida di:	Note
CIGC	fino al 18/01/2013	ciclomotori a 2, 3, 4 ruote (categoria: L1e, L2e, L6e)	fino a 18 anni guida senza passeggero; la guida dei ciclomotori è compresa in ogni altra categoria di patente
A1	fino al 30/09/1999	motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	fino a 18 anni guida senza passeggero
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		macchine agricole con limiti di sagoma e peso art. 53, comma 4 C.d.S. e velocità ≤ 40km/h	
A	dal 1/10/1999 fino al 18/1/2013	motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 125 cc e potenza massima fino a 11 kw	anche con conducente < di 21 anni
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		quadricicli a motore (categoria L7e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
B	dal 19/1/2011 al 18/01/2013 con accesso graduale	tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	senza limitazioni dopo 2 anni
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 25 kw, rapporto potenza/peso ≤ 0,1 kw/kg	
		motocicli (categoria L3e, L4e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
B	fino al 25/4/1988	tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	macchine agricole (anche eccezionali)
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		autoveicoli (categoria M1, N1) m.m.a ≤ 3,5 t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg) oppure rimorchio non leggero (oltre 750 kg) purché il complesso abbia m.m.a. ≤ a 3,5 t	
		macchine agricole (anche eccezionali)	
		macchine operatrici non eccezionali	

PATENTE DI GUIDA CONSEGUITA FINO AL 18 GENNAIO 2013 - (Tabella valida per la guida in Italia)

Patente	Data di conseguimento	Abitazione alla guida di:	Note
B	dal 26/4/1988 al 18/1/2013	motocicli (categoria L3e, L4e) fino a 125 cc e potenza ≤ 11 kw	
		tricicli (categoria L5e) senza limitazioni di cilindrata e potenza	
		quadricicli a motore (categoria L7e)	
		autoveicoli (categoria M1, N1) m.m.a. ≤ 3,5 t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg) oppure rimorchio non leggero (oltre 750 kg) purché il complesso abbia m.m.a. ≤ a 3,5 t	
BE	fino al 18/1/2013	macchine agricole (anche eccezionali)	
		macchine operatrici non eccezionali	
C	fino al 18/1/2013	autoveicoli (categoria M1, N1) m.m.a. ≤ 3,5 t con 8 posti a sedere (escluso conducente) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	fino a 21 anni solo veicoli con m.m.a. ≤ a 7,5 t; con corso ordinario per C.Q.C. guida senza limitazioni di peso anche < 21 anni
		veicoli della categoria B	
		macchine operatrici eccezionali	
CE	fino al 18/1/2013	autoveicoli (categoria M1, N2, N3) di m.m.a. > 3,5 t + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	in relazione alla data di conseguimento
		veicoli della categoria C	
D	dal 1/10/2004 al 18/1/2013	autoveicoli per trasporto persone (categoria M2, M3 con > 8 posti escluso il conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	in relazione alla data di conseguimento
		veicoli della categoria B	
		veicoli della categoria C	
		autoveicoli per trasporto persone (categoria M2, M3 con > 8 posti escluso il conducente) + rimorchio leggero (fino a 750 kg)	
DE	fino al 18/1/2013	veicoli della categoria B	per la guida di autobus di linea, in servizio di noleggio, scuolabus e mini-scuolabus occorre la C.Q.C.
		veicoli (categoria M2, M3) + rimorchio non leggero (oltre 750 kg)	
DE	fino al 18/1/2013	veicoli della categoria D	
		veicoli della categoria D	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. *635 del* - 9 GEN. 2013
Class. 08.03

Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

U.M.C
LORO SEDI

U.R.P.
SEDE

e, p.c. Ministero dell'interno
Dipartimento pubblica sicurezza
Roma

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma

UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali è richiesta la predetta patente" – disposizioni esplicative.

PREMESSA

Come è noto, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2013, per la guida di ciclomotori a due o a tre ruote e di quadricicli leggeri, il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito CIGC) – disciplinato, fino alla data del 18 gennaio 2013, dall'articolo 116, commi da 1-bis ad 1-quinquies e comma 11-bis del codice della strada (di seguito CdS), quale documento di abilitazione alla guida diverso da una patente – sarà sostituito dalla patente UE di categoria AM, quale introdotta dal D.Lgs. n. 59 del 2011.

Pertanto, a decorrere dal 19 gennaio 2013, i CIGC già rilasciati entro la data del 18 gennaio 2013:

- mantengono la loro validità su territorio nazionale (vedi art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2011);
- sono sottoposti alla disciplina della patente AM (vedi art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 59 del 2011)
- sono sostituiti con patente AM, in caso di richiesta di duplicato a qualunque titolo (conferma di validità, deterioramento, smarrimento, furto, distruzione) (vedi art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 59 del 2011).

Inoltre, dal 19 gennaio 2013, qualora un titolare di CIGC, conseguito prima voglia condurre ciclomotori a due o tre ruote o quadricicli leggeri in ambito UE o SEE, richiede un duplicato dello stesso, affinché l'UMC emetta una patente AM. Al riguardo si ricorda che la patente AM è conseguibile in Italia a decorrere dai 14 anni, ma abilita alla guida dei relativi veicoli in ambito UE o SEE solo a decorrere dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.

Ai fini del conseguimento, la patente di categoria AM, come ogni altra patente, è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 115, 116, 121 (come modificati dal D.Lgs. n. 59 del 2011) e 122, CdS: dal 19 gennaio 2013, infatti, sono soppresse le disposizioni dedicate al CIGC

nel testo dell'articolo 116 CdS, vigente alla data della presente circolare, nonché quelle di cui ai DM applicativi 1 marzo 2011 e 23 marzo 2011.

Da ciò deriva che:

- le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sia per candidati minorenni che maggiorenni (ed a prescindere dalla data nella quale si è compiuta la maggiore età), sono identiche;
- queste si articolano in prova teorica e prova pratica di guida, reiterabili con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo sei mesi per ciascuna prova) prescritte per tutte le altre categorie di patenti (vedi articoli 121 e 122 CdS);
- il candidato che ottiene l'idoneità alla prova teorica consegue un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS);
- la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che:

- non saranno più svolti corsi di formazione, per la preparazione alla prova teorica, presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria: il candidato al conseguimento di una patente AM, pertanto, potrà prepararsi a tale prova come "privatista" o frequentando un'autoscuola;
- in ogni caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto l'attestato di frequenza del relativo corso, la cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa;
- per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione adeguata.

Tutto ciò premesso, in ordine alla disciplina concernente il conseguimento della patente di categoria AM, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito decreto per patente AM), i cui contenuti, di seguito, si illustrano.

1. I CONTENUTI DEL DECRETO PER PATENTE AM

1.1. PROVA TEORICA (vedi art. 1)

La prova teorica verte sugli argomenti già oggetto, alla data della presente circolare, della corrispondente prova per il conseguimento di un CIGC.

Con riferimento alle modalità di espletamento della stessa, si distingue una fase transitoria (vedi art. 4, comma 1) da una fase a regime (vedi art. 1, comma 2).

1.1.1 FASE TRANSITORIA

In fase di prima applicazione, la prova teorica continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia con riferimento all'impostazione dei questionari (dieci domande per tre risposte ciascuna), sia con riferimento alla durata (trenta minuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).

1.1.2 FASE A REGIME

A regime, l'esame sarà svolto con sistema informatizzato, conterà di trenta affermazioni, in ordine alle quali il candidato dovrà indicare "V" per vero o "F" per falso; durerà venticinque minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite sarà pari a tre.

Si precisa che il relativo database conterrà - in relazione ai predetti argomenti - domande formulate in conformità ai contenuti previsti, per tutte le categorie di patenti, dall'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

1.2 ESERCITAZIONI ALLA GUIDA (vedi art. 2)

Superata la prova teorica, il candidato conseguirà un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero. Al riguardo si fa presente che:

- qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;
- qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo una persona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.

1.3 PROVA PRATICA DI GUIDA (vedi art. 3)

1.3.1 VEICOLI

Si rammenta che, ai sensi dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, tale prova può essere svolta, indifferentemente, con ciclomotore a due ruote o a tre ruote o con quadriciclo leggero, purché omologati per il posto di un passeggero oltre al conducente.

Fino all'emanazione di un successivo e specifico decreto, non sono ammessi all'esame ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri che non siano dotati di retromarcia (vedi art. 3, comma 3).

Tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico o manuale, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio automatico – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria AM, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 9, CdS, tali veicoli, ai fini della prova pratica di guida, sono esonerati dall'obbligo dell'installazione dei doppi comandi.

1.3.2 PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.

La prova consta di due fasi:

- la prima consiste nell'esecuzione di talune manovre, da svolgersi in area appositamente attrezzata: manovre diverse a seconda che la prova sia sostenuta su ciclomotore a due ruote, ovvero su ciclomotore a tre ruote o su quadriciclo leggero. In tale fase il candidato, prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida;
- la seconda, a cui si accede solo se si è superata la prima, verifica la capacità di guida del candidato nel traffico. In tale fase sul veicolo, diverso dal ciclomotore a due ruote, è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 122, comma 2, CdS.

Per i contenuti specifici delle manovre (identici a quelle già previsti, alla data della presente circolare, per la prova pratica di guida per il conseguimento di un CIGC), si rimanda agli allegati 2 e 3 del decreto per patente AM.

1.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (vedi art. 4)

Il decreto per patente AM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi che, avviatisi in vigenza della disciplina relativa al CIGC, non risultano ancora conclusi alla data del 19

gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo utile al conseguimento della patente di categoria AM. Più in dettaglio:

- l'idoneità alla prova teorica per un CIGC, conseguita entro il 18 gennaio 2013, è utile ad accedere alla prova pratica di guida per la patente AM. Conseguentemente alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, rilasciate ai sensi del DM 1 marzo 2011, si applica, a decorrere dal 19 gennaio 2013, la disciplina propria del foglio rosa;
- la prenotazione ad una prova teorica per un CIGC, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, vale quale prenotazione ad una prova teorica per la patente AM;
- la prenotazione ad una prova pratica di guida per un CIGC, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, vale quale prenotazione ad una prova pratica di guida per la patente AM. Si sottolinea che al candidato è consentito ripetere tale prova una volta sola, e comunque entro il limite di validità di sei mesi, decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, di cui al citato DM 1 marzo 2011;
- a decorrere dal 19 gennaio 2013, scade la validità degli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DM 23 marzo 2011: come in precedenza evidenziato, infatti, tali attestati non sono più richiesti per accedere all'esame teorico per la patente AM.

IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Maurizio Vitelli)

